

# IX

## Attività di controllo consiliare





CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL  
VENETO

NONA LEGISLATURA





CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL  
VENETO

# **Attività di controllo consiliare**

ottobre 2010

Realizzazione  
Ufficio qualità e innovazione  
**Pietro Vedovato**  
**Katia Penzo**  
tel. 041 2701376  
qualita@consiglioveneto.it  
editing  
**Katia Penzo**

Ha collaborato per la parte relativa all'Osservatorio per la spesa  
Ufficio per i problemi finanziari  
**Gabriele Frolo**  
tel. 041 2701324  
drai.upf@consiglioveneto.it

Riproduzione a cura  
del centro stampa  
del Consiglio regionale del Veneto

Foto copertina  
archivio fotografico dell'Ufficio stampa del Consiglio regionale

Consiglio regionale del Veneto  
San Marco 2321  
30124 Venezia

Pubblicazione ad uso interno

## indice

Presentazione	7
Rendicontazione sull'attività di attuazione delle leggi regionali e sull'attività di enti e agenzie regionali	11
Osservatorio sulla spesa regionale	21
Il progetto CAPIRe	29
La Carta di Matera	33
Nona legislatura: obiettivi e prospettive	43
Piani e programmi	47
Atti ispettivi	49
Ricognizione delle leggi che prevedono forme di rendicontazione sullo stato di attuazione della legge o sull'attività degli enti regionali	59
Ricognizione delle leggi che prevedono l'approvazione di strumenti di pianificazione da parte del Consiglio regionale	85



## PRESENTAZIONE

Essere efficienti per dare risposte più tempestive alle domande che la società – persone, famiglie, aziende, comunità locali – pone. Essere efficaci per mettere in campo soluzioni all'altezza dei problemi reali dell'economia, del lavoro, della sanità, del territorio.

Questo è quello che il Veneto chiede oggi all'istituzione regionale. E quindi anche al Consiglio regionale, per la sua parte di legislatore.

Le Regioni costano troppo se non producono risultati.

Misurare i risultati dell'azione della Regione – e della sua assemblea legislativa – è allora uno dei modi di fare buona politica.

Da questo punto di vista fare leggi finalizzate alla soluzione di problemi significa non solo fare leggi tecnicamente valide, ma anche occuparsi con la dovuta attenzione della valutazione degli effetti che esse producono, degli obiettivi che perseguono, degli ostacoli che incontrano nella loro attuazione, dei problemi che lasciano aperti.

E' per questo motivo che la funzione di controllo, di cui tanto si parla, specialmente dopo le modifiche costituzionali del 1999, deve essere concepita come strumento di miglioramento dell'azione pubblica.

Un'azione di controllo impostata e realizzata *super partes* non è un gioco a somma zero. Tutti, Consiglio e Giunta, maggioranza ed opposizione hanno qualcosa da guadagnare in termini di maggiore capacità di governo, di produzione di idee e di elaborazione di soluzioni. Ciò starebbe anche a dimostrare che si sta lavorando assieme per il buon governo in un processo dialettico, di confronto collaborativo e non conflittuale.

Su questo terreno il Consiglio regionale del Veneto non parte da zero.

Già nelle precedenti legislature sono state realizzate azioni innovative, in sintonia con – e qualche volta anche anticipando – gli altri Consigli regionali. Azioni che, a mio avviso, meritano di essere riprese e rilanciate.

L'Ufficio di presidenza ha voluto sistematizzare il monitoraggio degli adempimenti dovuti al Consiglio regionale, ed in particolar modo le relazioni di rendicontazione sull'attività di attuazione delle leggi regionali individuando nel contempo una procedura che permetta ai consiglieri regionali, nella loro veste istituzionale, di esaminarle e di esprimersi a riguardo. Tale procedura consente, così come per l'esame delle leggi, di utilizzare gli uffici del Consiglio regionale per gli approfondimenti necessari, nonché di effettuare le consultazioni sia dei soggetti attuatori delle leggi che dei destinatari diretti ed indiretti.

È stato inoltre previsto l'Osservatorio sulla spesa regionale, attivato nel 2002 con lo scopo di effettuare analisi sulla politica di bilancio della regione e di analisi della spesa relativa a singoli settori di intervento regionale.

Sono inoltre di recente approvazione le leggi che attribuiscono al Consiglio regionale l'attività di vigilanza sulla formazione professionale e quella sul settore socio sanitario.

Queste attività rafforzeranno il ruolo del Consiglio regionale nell'attività di valutazione del successo delle leggi e delle politiche regionali acquisendo anche direttamente dati e informazioni attraverso una propria struttura amministrativa.

In concreto occorre dotare il Consiglio regionale di competenze professionali adeguate e multidisciplinari, di modo che gli organi consiliari abbiano il necessario supporto nell'analisi dei problemi, nella lettura di documenti e relazioni tecniche, nell'approfondimento dei problemi.

Ciò significa sostenere la dialettica politica offrendo strumenti di interpretazione e la valutazione politica dei problemi e delle risposte ad essi fornite dall'esecutivo regionale e dalle sue agenzie e organi. Significa ancora poter disporre di una conoscenza comune e condivisa sui fatti e sui dati, così da poter spostare il dibattito tra le forze politiche sui valori e sugli interessi in gioco.

E' su questo terreno culturale e organizzativo che potranno poi poggiare, e trovare effettiva attuazione, le norme statutarie di definizione di rinnovate ed equilibrate relazioni tra assemblea ed esecutivo.

Il Consiglio regionale ha voluto anche confrontarsi con le esperienze emerse in altre assemblee legislative partecipando al progetto “Controllo delle Assemblee sulle Politiche e gli Interventi Regionali” (CAPIRe) promosso dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome. Scopo fondamentale del progetto consiste nel dare maggiore efficacia alla funzione di controllo delle Assemblee regionali, mediante l’ideazione e l’applicazione di nuovi strumenti legislativi ed organizzativi.

Uno dei risultati del progetto è stato quello di riunire i Consigli regionali nel sottoscrivere un documento d’indirizzo, denominato Carta di Matera (in quanto lì sottoscritto nel 2007), nel quale le assemblee legislative delle regioni e delle province autonome si sono impegnate ufficialmente nel promuovere l’uso di strumenti dedicati al controllo sull’attuazione delle leggi e alla valutazione degli effetti delle politiche e indicano i passaggi da compiere, affinché tale impegno si realizzi concretamente.

E’ in questa prospettiva di fondo che ho ritenuto di condividere la proposta della competente struttura consiliare di riprendere e dare continuità alle iniziative relative all’attività di valutazione e controllo del Consiglio regionale.

L’impegno è quello di fornire strumenti utili all’attività dei consiglieri, delle commissioni e dei gruppi, al fine di migliorare la qualità delle leggi e delle politiche regionali.

IL PRESIDENTE  
*Clodovaldo Ruffato*



# Rendicontazione sull'attività di attuazione delle leggi regionali e sull'attività di enti e agenzie regionali

Fin dalla sua istituzione nell'assemblea legislativa veneta era stato affrontato il problema del monitoraggio dello stato di attuazione delle leggi e dei risultati raggiunti.

Lo Statuto in primis, ma anche alcune leggi regionali, prevedevano relazioni periodiche al Consiglio regionale sullo stato di attuazione della legge medesima. Il Consiglio però non aveva mai organizzato la raccolta e la verifica sistematica della effettiva presentazione di tali relazioni da parte della Giunta regionale e degli enti regionali. Mancavano inoltre procedure e prassi che potessero guidare l'esame e la discussione delle relazioni pervenute.

Il Consiglio nel 2001 avviò un lavoro in collaborazione con il Centro studi e ricerche di politica comparata Poleis dell'Università Bocconi, finalizzato alla verifica di questi strumenti di rendicontazione dell'attuazione delle leggi regionali, al fine di valutarne l'utilità nell'ambito della funzione di controllo, ed avanzare proposte di miglioramento.

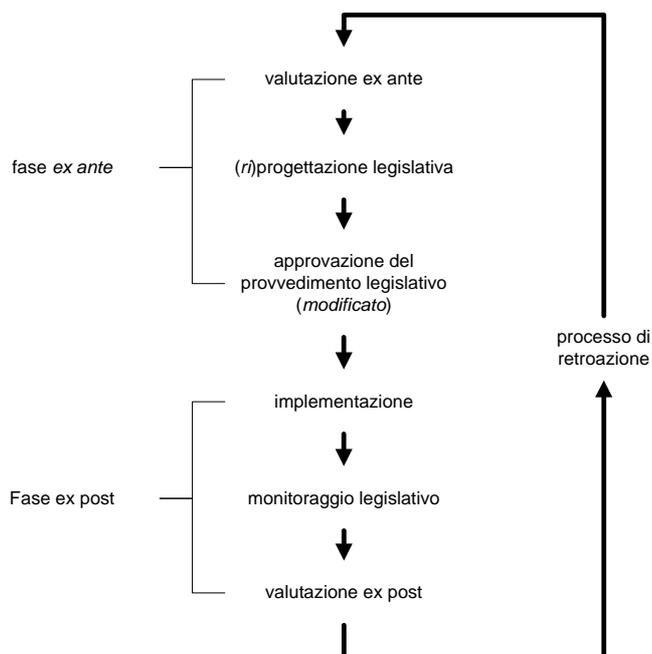
La ricerca ultimata nel 2002, mise in luce:

- › l'utilità di una rendicontazione concepita non come atto ispettivo sull'attività della Giunta regionale, ma come verifica del funzionamento dei meccanismi e procedure previste dalla legge;
- › l'opportunità di considerare la rendicontazione come uno degli strumenti mediante i quali può essere attivato e mantenuto il "circolo virtuoso" dell'apprendimento legislativo;
- › l'importanza del rendiconto del bilancio regionale,

che, laddove articolato per politiche - come è quello del Veneto da alcuni anni - costituisce un utile strumento, apprezzato dai consiglieri, per valutare l'operato dell'esecutivo, valorizzando così politicamente quello che finora è sempre stato mero strumento contabile;

- › l'esigenza che anche la relazione al bilancio di previsione si strutturi per politiche regionali, con obiettivi precisi e misurabili, coerentemente con la nuova organizzazione del bilancio regionale per funzioni obiettivo, ponendo così le premesse per una più trasparente funzione di controllo del legislativo sull'esecutivo;
- › l'esigenza, ai fini di una rendicontazione che sia effettivo strumento di controllo, che le leggi regionali prevedano non solo obiettivi chiari e indicatori per la misurazione del loro raggiungimento, ma anche specifici criteri e standard per la redazione delle relazioni di rendiconto che enti, agenzie ed organi debbono presentare al Consiglio regionale (le cosiddette clausole valutative).

Assunto di fondo della ricerca era che la rendicontazione se bene impostata e bene utilizzata dall'assemblea e dalle sue commissioni può essere anche un utile strumento nell'esercizio della funzione di controllo e di riprogettazione legislativa.



La ricerca evidenziò altri significativi aspetti:

- › per garantire l'efficacia della rendicontazione la legge deve prevedere: l'indicazione dei criteri di rendicontazione e gli obiettivi che si vogliono realizzare e deve collegare tali criteri agli obiettivi di legge;
- › era completamente assente ogni forma di regolazione formale o informale dell'esame politico delle relazioni da parte degli organi consiliari;
- › mancavano inoltre un punto di monitoraggio e un momento di sintesi in cui l'attività di rendicontazione venga programmata e controllata nel suo complesso.

Sulla base di detta ricerca fu istituito un gruppo di lavoro che ha elaborato una proposta operativa. L'Ufficio di Presidenza ha ritenuto opportuno anticiparne alcuni aspetti operativi procedurali attraverso l'approvazione di una circolare interna (DUPCR n. 175 del 12 novembre 2003) che disciplina, in via sperimentale, quanto dovrà essere affrontato in sede di revisione del regolamento del Consiglio regionale.

I contenuti principali di detta circolare sono:

- a. l'introduzione di una procedura per l'assegnazione, l'istruttoria e l'esame delle relazioni di rendicontazione;
- b. la costituzione di un archivio cartaceo e informatico per gli atti relativi alle relazioni di rendicontazione;
- c. la redazione di un report periodico nel quale siano riassunti, categoria per categoria, gli atti ricevuti e lo stato degli adempimenti della Giunta e degli altri enti regionali.

### **Introduzione di una procedura per l'assegnazione, l'istruttoria e l'esame di relazioni e rendicontazioni.**

#### **La procedura**

Le relazioni di rendicontazione trasmesse dalla Giunta regionale e dagli enti regionali sono formalmente assegnate dal Presidente del Consiglio regionale alla commissione competente per materia.

La commissione competente pone tali atti all'ordine del giorno con le stesse modalità previste per gli altri oggetti ad essa assegnati. Al fine di approfondire l'istruttoria, la commissione competente, ove lo ritenga opportuno, può procurarsi informazioni, atti e documenti e convocare i funzionari e dirigenti della regione o degli enti, aziende o agenzie da essa dipendenti effettuare consultazioni.

Una volta esaminato l'atto, la commissione esprime il proprio parere in merito e lo propone all'assemblea mediante apposita propria relazione, allegando l'atto esaminato e nominando un relatore.

Nel caso la commissione non abbia elementi e aspetti particolari da rilevare il parere della commissione ha la forma di una proposta di presa d'atto del contenuto della relazione; nel caso invece la commissione abbia evidenziato elementi ed aspetti particolari, la commissione può proporre una proposta di presa d'atto con osservazioni, valutazioni ed eventuali raccomandazioni o indirizzi alla Giunta regionale o all'ente/agenzia che ha presentato la relazione.

Nel caso di relazioni destinate alla commissione e non al Consiglio l'iter termina con l'espressione della presa d'atto da parte della commissione.

In ogni caso la presa d'atto è trasmessa alla Giunta regionale o all'ente/agenzia che l'ha presentata.

### **L'archivio**

Si è provveduto a predisporre un apposito archivio informatizzato che permette anche la pubblicazione sul sito Internet del Consiglio regionale del Veneto delle relazioni di rendicontazione dello stato di attuazione delle leggi e dei provvedimenti di presa d'atto.

Le rendicontazioni sono pubblicate per data di presentazione al Consiglio regionale per la legislatura corrente.

Sono poi consultabili tutte le relazioni di rendicontazioni, presentate a partire dal 2005, associate alla legge che ne dispone la presentazione.

### **Report periodico**

É stata avviata l'attività di monitoraggio e pubblicazione trimestrale degli adempimenti dovuti al Consiglio regionale.

Al momento vengono monitorati e pubblicati:

- › interpellanze e interrogazioni presentate dai consiglieri regionali e le risposte agli atti ispettivi fornite dalla Giunta regionale;
- › le relazioni sullo stato di attuazione delle leggi cui la Giunta è tenuta a presentare sulla base di leggi specifiche, e le rendicontazioni sull'attività svolta da enti e agenzie regionali;

- › la presentazione di proposte di piani e programmi da parte della Giunta regionale la cui approvazione è di competenza del Consiglio regionale ivi compreso il monitoraggio delle leggi in attesa di piani o programmi di attuazione o con gli stessi scaduti.

#### **Dati relativi alla applicazione della circolare.**

Si sono presi in esame alcuni elementi quantitativi allo scopo di verificare:

- › se la procedura per l'esame delle relazioni trova fattiva applicazione;
- › se vi è un interesse da parte dei consiglieri nell'esaminare le relazioni;
- › se la presentazione delle relazioni della Giunta regionale e/o degli enti regionali è variata nel tempo.

#### **Le leggi che prevedono la presentazione di relazioni di rendicontazione.**

Alla fine della ottava legislatura (marzo 2010) le leggi che prevedono la presentazione di relazioni di rendicontazione al Consiglio regionale sono 74. Di queste 59 prevedono la presentazione di una o più relazioni da parte della Giunta regionale e 21 prevedono la presentazione delle relazioni da parte di soggetti diversi dalla Giunta quali enti regionali, agenzie, fondazioni osservatori, comitati tecnici ecc. (vi sono leggi che prevedono la presentazione di più relazioni da soggetti diversi es. Giunta più ente. Va citata in particolare la legge regionale 53/93 che prevede la presentazione di una relazione da parte di tutti gli enti regionali.)

#### **Raccolta e monitoraggio delle relazioni**

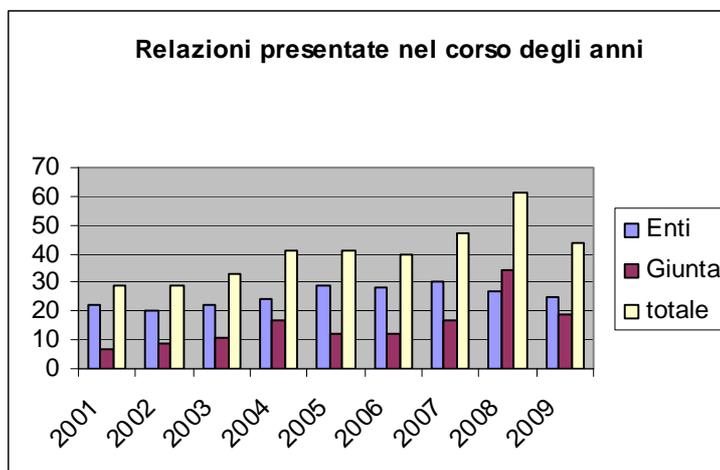
La raccolta e il monitoraggio delle relazioni, pur senza un mandato formale è stata attivata a partire dal 2001 dapprima in forma cartacea e successivamente anche mediante opportuna applicazione informatica.

A partire dal 2002, anticipando i contenuti della circolare del 2003 e applicando una norma regolamentare che prevede l'esame delle relazioni da parte delle commissioni, le relazioni al momento dell'arrivo in Consiglio sono state assegnate alla commissione competente per materia.

A partire dal 2004 le relazioni pervenute sono state pubblicate anche sul sito Internet del Consiglio regionale.

Attualmente sono reperibili tutte le relazioni di rendicontazione pervenute al consiglio regionale a partire dalla ottava legislatura (2005).

Il numero delle relazioni pervenute ha subito variazioni negli anni così come descritto nel grafico.



Va ricordato che nel 2008 sono state inviate le lettere di sollecito alla Giunta regionale da parte del Presidente del Consiglio per tutte le relazioni che nel corso degli anni non erano state presentate e questo ha comportato da una parte un sensibile aumento delle relazioni presentate nel 2008 e la segnalazione di alcune leggi che di fatto non erano più applicate. Per quest'ultime il Consiglio ha provveduto alla loro soppressione (non è stata inviata la lettera di sollecito né per gli enti ed agenzie né per le leggi del settore della sanità di cui si dirà più avanti).

Le relazioni pervenute nel corso dell'ottava legislatura sono riferibili a 37 leggi corrispondenti al 50,6 % del totale delle leggi che prevedono la presentazione di relazioni.

#### **Attività istruttoria e decisionale**

Sono stati raccolti i dati relativi all'attività istruttoria da parte delle commissioni e l'attività deliberativa da parte del Consiglio.

Per quanto attiene l'attività relativa alla settima legislatura si sottolinea che la circolare non ha trovato piena applicazione in quanto, pur avendo iscritto le prese d'atto all'ordine del giorno del Consiglio è mancato il tempo affinché l'assemblea regionale potesse esaminarle e prenderne atto in quanto ormai a fine legislatura.

Va sottolineato inoltre che nelle leggi che prevedono forme di rendicontazione è a volte indicato come destinatario il Consiglio, altre volte la commissione competente. In questo secondo caso l'iter procedurale si ferma con la presa d'atto da parte della Commissione.

In ogni caso, della presa d'atto viene data comunicazione al presentatore (Giunta/enti) della relazione.

#### Fase istruttoria

Per quanto attiene la fase istruttoria sono state prese in considerazione le relazioni assegnate alle commissioni a partire dal 2002, anche se per il 2002 e il 2003 non era ancora stata adottata la procedura di esame.

Va segnalato inoltre che nel 2005 e nel 2010 si è rinnovato il Consiglio regionale e, come da regolamento sono decadute tutte le pratiche.

Le pratiche relative agli anni 2004 e 2009 pervenute e decadute a seguito del rinnovo delle legislature sono state iscritte d'ufficio nella nuova legislatura.

Il numero delle istruttorie concluse in commissione è riportato nella seguente tabella.

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
pervenute	29	33	41	41	40	47	61	44
istruite	21	6	3	41	37	47	55	22
%	<b>72</b>	<b>18</b>	<b>7</b>	<b>100</b>	<b>92</b>	<b>100</b>	<b>90</b>	<b>50</b>

Per quanto riguarda l'ottava legislatura si è verificato se nella fase istruttoria abbiano partecipato i rappresentanti dei presentatori la relazione e se vi siano state audizioni/consultazioni di altri soggetti interessati.

L'analisi è stata suddivisa tra le relazioni presentate dalla Giunta regionale e quelle presentate da altri soggetti.

Sulle 93 relazioni esaminate provenienti dalla Giunta regionale in 76 occasioni la presentazione è stata fatta dall'assessore o, più spesso, da dirigenti e/o funzionari che avevano predisposto la relazione medesima. In 8 casi si è effettuata la consultazione di altri soggetti interessati dalle norme a cui la relazione di rendicontazione fa riferimento.

Per quanto riguarda gli altri soggetti in 32 casi su 139 la relazione è stata illustrata dai presentatori.

#### Presenza d'atto da parte del Consiglio

Per quanto riguarda la presa d'atto da parte del Consiglio si è presa in esame solo l'attività effettuata nella ottava legislatura.

Sulle relazioni presentate l'assemblea si è espressa relativamente a 166 relazioni su 202 di sua competenza (82%). Su 64 relazioni si è sviluppato un dibattito in aula mentre le rimanenti prese d'atto sono state votate senza alcun dibattito.

Anche se la circolare consente di inserire nella deliberazione di presa d'atto osservazioni, valutazioni ed eventuali raccomandazioni o indirizzi d'azione il Consiglio regionale non si è mai avvalso di tale facoltà.

### **Considerazioni conclusive**

Dall'analisi dei dati si possono fare le seguenti considerazioni.

Il monitoraggio e la pubblicazione delle relazioni dovute/pervenute al Consiglio regionale ha portato ad un leggero incremento della redazione/invio delle relazioni, ma solo un intervento diretto di sollecito da parte del Presidente del Consiglio ha prodotto un significativo aumento delle relazioni pervenute.

La procedura di esame (istruttoria e approvazione) risulta "metabolizzata" presso il Consiglio regionale del Veneto.

Si rileva un interesse dei consiglieri nei confronti dei contenuti delle relazioni tanto che sulla maggior parte vi è interrelazione tra la commissione e i redattori delle relazioni e in alcuni casi sono state rilevate richieste di integrazione.

Non è utilizzata, se non sporadicamente, la possibilità di effettuare audit e/o consultazioni dei soggetti destinatari delle leggi.

Non è utilizzata la possibilità data dalle circolari di inserire direttive/indirizzi con la delibera di presa d'atto (anche se nella interazione tra commissione e redigenti possono emergere indicazioni informali per lo più riguardanti modalità per la redazione per gli anni successivi) e, qualora l'analisi dei risultati dell'applicazione della legge suggeriscano una sua modificazione la commissione non ha potere d'iniziativa legislativa per provvedere all'adeguamento normativo (occorre una modifica statutaria).

Va sottolineato inoltre che la maggior parte delle norme contengono un elevato grado di vaghezza operativa: non sono ben esplicitati gli obiettivi della legge e i criteri di rendicontazione.

Per quanto riguarda gli obiettivi in molti casi questi sono esplicitati in modo molto vago rendendo molto difficile se

non impossibile la valutazione dell'efficacia della legge stessa.

Per quanto riguarda invece i criteri di rendicontazione se da una parte rende difficile ipotizzare fin dall'inizio la raccolta dei dati e la loro successiva elaborazione dall'altro rende flessibile l'attività periodica di relazione al Consiglio focalizzando nei primi anni le modalità di attuazione per passare successivamente agli effetti e risultati prodotti.

Per il settore della sanità è prevista la presentazione di relazioni in maniera ridondante e variamente sovrapposta, da una molteplicità di leggi regionali, tanto da rendere difficile collegare quanto presentato dalla Giunta regionale ad una specifica norma di riferimento. In questo settore è ragionevole indicare la necessità di una razionalizzazione delle norme che prevedono le relazioni di rendicontazione.



# Osservatorio sulla spesa regionale

L'Osservatorio sulla spesa, conformemente a quanto disposto dal vigente ordinamento contabile (art. 59 L.R. 29 novembre 2001, n. 39), deve "monitorare e verificare gli effetti diretti e indiretti delle leggi di spesa", ovvero supportare lo svolgimento delle funzioni di controllo e indirizzo del Consiglio regionale del Veneto al fine di migliorare la qualità e l'efficacia della produzione legislativa.

Vengono a tal scopo esaminati i profili finanziari ed amministrativi di leggi particolarmente rilevanti e attive da almeno un triennio: il prodotto finale consiste in rapporti di monitoraggio contenenti informazioni puntuali circa l'effettivo grado di attuazione e l'impatto di ogni legge analizzata.

## **La metodologia negli ultimi rapporti**

L'attività di monitoraggio consiste nel raccogliere, produrre, organizzare e comunicare informazioni che documentino in profondità l'attuazione della legge o politica regionale esaminata, allo scopo di giungere alla formulazione di giudizi di merito ed eventuali proposte modificative da sottoporre ai consiglieri, i quali saranno così messi nelle condizioni di esercitare le loro prerogative di controllo e indirizzo politico sull'operato della Giunta.

Lo schema di lavoro elaborato dall'Osservatorio per il monitoraggio delle leggi, pur mantenendo sempre una sua integrità logica, è dotato della necessaria flessibilità che consente di adattarlo a contesti tra loro assai diversi. Generalmente esso si articola nelle seguenti fasi:

- 1) individuazione dell'interesse pubblico perseguito dalla legge e del contesto;
- 2) esplicitazione della strategia scelta dal legislatore per il perseguimento di tale interesse pubblico;
- 3) esame degli strumenti operativi individuati all'uopo;
- 4) valutazione della coerenza logica complessiva della catena problema – strategia – strumenti;
- 5) approfondita analisi del procedimento adottato;
- 6) analisi finanziaria delle linee di spesa in estremo dettaglio;
- 7) misurazione accurata dell'output prodotto;
- 8) stima degli effetti prodotti;
- 9) evidenziazione di eventuali criticità e formulazione di proposte migliorative.

L'esecuzione di tale lavoro richiede l'analisi di una considerevole mole di dati: per ciascuna legge, sono esaminati il testo storico, tutte le modificazioni intervenute, i regolamenti attuativi, gli atti (deliberazioni della Giunta e decreti dirigenziali) ad essa collegati; sono inoltre elaborati tutti i dati contabili disponibili. A seconda delle particolarità della legge in esame, a queste fonti standard se ne aggiungono altre, atte a sviluppare altri aspetti di interesse: piani di sviluppo regionale, programmi pluriennali, altre norme nazionali o regionali, dati statistici provenienti da istituti di riconosciuta professionalità.

L'Osservatorio, comunque, non si limita a raccogliere dati già esistenti ma ne produce ex novo, ad esempio somministrando questionari via internet a coloro che, a qualche titolo, sono coinvolti nell'implementazione della legge. Per ciascuna di queste fasi dell'attività, sono in corso sforzi di ulteriore affinamento metodologico anche mediante l'acquisizione di nuove competenze.

## **La strategia di comunicazione**

Particolarmente intensa è stata l'attenzione dedicata allo sviluppo di nuovi strumenti di comunicazione, a cominciare dai documenti prodotti dall'Osservatorio. In primo luogo, si è cercato di venire incontro alle diverse esigenze conoscitive dei vari stakeholder in termini di livelli distinti di approfondimento delle informazioni.

I rapporti di monitoraggio ultimati nel corso del 2009, infatti, sono scomposti in tre documenti:

- sintesi del monitoraggio, un documento di sole quattro

pagine che cerca di comunicare in modo assai sintetico gli elementi più qualificanti dell'analisi svolta e i risultati raggiunti, rappresenta in tal senso la novità di maggior rilievo;

- scheda di monitoraggio, che costituisce il “cuore” del lavoro, in quanto fornisce al lettore gli elementi rilevanti emersi nel corso dell'analisi in modo esaustivo;
- allegati tecnici, che sviluppano particolari aspetti della legge e del contesto in cui essa opera; a differenza dei precedenti lavori, tali allegati sviluppano nuclei tematici che forniscono al lettore l'occasione per approfondire aspetti tralasciati nella scheda per ragioni di spazio.

Particolari energie sono state dedicate al miglioramento dell'editing grafico dei documenti, al fine di rendere la lettura un'esperienza più agevole.

Il 2009 ha altresì visto la nascita del sito web dell'Osservatorio

(<http://osservatoriospesa.consiglioveneto.it>), che mette a disposizione della cittadinanza tutti i lavori prodotti dalla struttura, in attuazione del principio di trasparenza dell'azione pubblica.

Sempre nella prospettiva di migliorare la comunicazione dell'attività svolta, l'Osservatorio sulla spesa regionale ha organizzato il 15/01/2010 il convegno “Legiferare bene per spendere meglio” nel quale, grazie al contributo di esponenti del mondo politico e di docenti universitari esperti di valutazione, si è avuto modo di approfondire alcune tematiche legate alla valutazione delle politiche pubbliche. Vi hanno partecipato oltre 150 persone e i risultati prodotti dall'Osservatorio sono stati successivamente ripresi dalla stampa e dalle televisioni locali nonché da enti che a vario titolo si occupano di valutazione delle politiche pubbliche.

## **Rapporti prodotti**

### **Promozione della legalità e della sicurezza (L.R. 9/2002):**

questa legge prevede l'assegnazione di contributi:

- a favore degli Enti locali per interventi relativi ai presidi degli operatori della sicurezza; per altri progetti per iniziative tendenti al miglioramento della sicurezza;

- a favore delle piccole e medie imprese artigianali, commerciali e turistiche per l'installazione di impianti d'allarme.

La legge permette di finanziare anche altri interventi e iniziative (seminari, corsi di aggiornamento, ecc).

Dal 2002 al 2006 sono stati impegnati poco meno di 32 milioni di euro: l'80% è rappresentato da contributi agli EE.LL. (41% per presidi operatori sicurezza; 39% per altri progetti), il 12% da contributi a sostegno delle imprese, il restante 8% per la promozione regionale (2% per attività di promoz. reg.; 6% per l'Osservatorio Regionale sulla Sicurezza).

#### **Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell'imprenditoria femminile (L.R. 1/2000):**

mira non solo a sostenere l'imprenditoria femminile, particolarmente in settori innovativi, ma anche a favorire la diversificazione delle scelte professionali delle donne, l'accesso al lavoro autonomo e la qualificazione professionale delle lavoratrici autonome e delle imprenditrici.

L'analisi dell'Osservatorio evidenzia che dal 2000 al 2006 sono state finanziate 741 domande di contributo e impegnati 14,4 milioni di euro (l'ammontare medio dei contributi per progetto è di circa 20.000 euro).

#### **Interventi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile veneta (L.R. 57/1999):**

prevede la concessione di contributi a giovani imprenditori (18-35 anni ) per la costituzione di nuove PMI nei settori produttivo, commerciale e dei servizi con sede operativa in Veneto. I contributi (fino al 70% della spesa ammissibile per un importo massimo di euro 25.000) non sono cumulabili con altre agevolazioni previste da altre norme regionali, statali e comunitarie. La scheda di monitoraggio redatta dall'Osservatorio comprende un'analisi finanziaria con la ripartizione per provincia degli impegni di spesa dal 2001 al 2004 nonché un'analisi dei progetti finanziati, dell'iter procedurale, del pagamento dei contributi e delle tipologie di interventi realizzati. Essa individua inoltre vari punti di forza quali, tra gli altri, la priorità di ammissione a contributo per le imprese che realizzano nuove iniziative in materia di

sicurezza ambientale, la velocità nell'erogazione dei contributi; come pure alcuni punti critici, tra cui la scarsità delle disponibilità finanziarie, non sufficienti a soddisfare le domande e la non incentivazione a fare sistema tra imprenditori, problema che rende vulnerabile il modello veneto di fronte alle macroreti globali.

**Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro (L.R. 10/1990):**

tale legge mira a promuovere l'occupazione e a favorire lo sviluppo economico e sociale della comunità regionale attraverso:

- azioni di formazione professionale;
- servizi per l'informazione e l'orientamento al lavoro;
- attività di osservazione del mercato del lavoro;
- misure di politica attiva del lavoro per sostenere l'occupazione.

Il monitoraggio si è focalizzato sugli interventi attivati ex L.R. 10/90 relativi al secondo ciclo di istruzione.

Nel periodo analizzato (1° gennaio 2002 - 31 dicembre 2006) gli impegni relativi al II° ciclo sono stati circa 181 milioni di euro; su tali impegni si registrano pagamenti per 159 milioni di euro circa (dato aggiornato al 17 maggio 2007).

**Nuove norme per gli interventi in agricoltura (L.R. 40/2003):**

volendo sintetizzare l'esito del monitoraggio, si può dire che nel periodo analizzato (1° gennaio 2004 - 31 dicembre 2006) si registrano stanziamenti per circa 66 milioni di euro e impegni per 61 milioni di euro; i pagamenti relativi a questi impegni si attestano a circa 51 milioni (al 31 dicembre 2007).

**Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale (L.R. 39/1991):**

si prefigge di aumentare il livello di sicurezza della rete stradale e di agevolare l'uso della bicicletta; per ottenere ciò dispone principalmente l'erogazione di contributi regionali ad altri enti pubblici finalizzati a realizzare interventi sulle strade (statali, provinciali, comunali) e itinerari ciclabili. Gli stanziamenti sui capitoli di spesa agganciati alla legge, nel periodo che va dal 1° gennaio

2000 al 31 dicembre 2007, ammontano complessivamente ad euro 164.968.576. Su indicazione della Commissione consiliare competente l'analisi si è focalizzata sull'articolo 9 (interventi sulla mobilità comunale) cui, nel periodo 2000-2007, è stato destinato circa il 60% delle somme impegnate per la legge in questione.

**Norme per la concessione gratuita dei farmaci di fascia C ai malati gravi non ospedalizzati (L.R. 27/2004):**

questa legge intende assicurare a chi versi in condizioni di patologia croniche e invalidanti o sia affetto da malattia rara la possibilità di ricevere gratuitamente farmaci di fascia C indispensabili per condurre una vita dignitosa; qualora si tratti di soggetti non ospedalizzati e il cui reddito disponibile annuo ISEE non superi i 29.000, viene garantita l'erogazione a totale carico della Regione di tutti i medicinali di fascia C prescrivibili, purchè il medico curante esprima chiaramente in ricetta che il farmaco è indispensabile e insostituibile affinché il paziente possa condurre una vita dignitosa.

L'analisi effettuata dall'Osservatorio ha ritenuto importante verificare, attraverso l'inoltro di un apposito questionario, se e come le ASL abbiano recepito il dettato normativo evidenziando, in estrema sintesi, la sostanziale inattuazione della legge e suggerendo alcune opzioni in vista di eventuali modifiche della stessa.

**Interventi per finanziamenti agevolati alle imprese artigiane (L.R. 48/1993):**

L'idea di fondo di questa legge consiste nel subordinare un contributo dell'8% in conto capitale a favore dell'imprenditore artigiano per finanziamenti fino a 30.000 euro alla prestazione della garanzia da parte di un organismo di garanzia e, al tempo stesso, nel contribuire direttamente a rafforzare la struttura patrimoniale degli organismi di garanzia, accrescendo il patrimonio netto di quelli che tra loro rispettano alcuni requisiti dimensionali e finanziari. Dal 2002 al 2008 sono stati concessi 3.654 contributi ad imprenditori artigiani (per un importo totale di 4,25 milioni di euro) e assegnati agli organismi di garanzia contributi per 17,4 milioni di euro.

## **Rapporti ultimati nel primo semestre 2010**

Negli ultimi mesi del 2009 sono iniziate le attività che hanno condotto all'ultimazione, nel primo semestre 2010, del monitoraggio sulla seguente legge:

### **Interventi nel settore della difesa idrogeologica (art. 47 L.R. 3/2003).**

Ad inizio 2010 sono iniziate le attività che hanno condotto all'ultimazione, nel mese di giugno, del monitoraggio sulla seguente legge:

### **Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo (L.R. 32/1999).**

Ciascuno dei rapporti sin qui realizzati dall'Osservatorio sulla spesa regionale ha messo in luce criticità riguardanti l'implementazione della legge, permettendo di giungere alla formulazione di puntuali proposte migliorative della stessa o delle procedure adottate.

Tutta la documentazione prodotta è consultabile sul sito:

<http://osservatoriospesa.consiglioveneto.it>



# Il progetto CAPIRe

## **Nascita del progetto**

Il Progetto CAPIRe (**C**ontrollo delle **A**ssemblee sulle **P**olitiche e gli **I**nterventi **R**egionali) nasce nel 2002 per iniziativa di quattro Consigli regionali (Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Toscana) su proposta dell'Associazione per lo Sviluppo della Valutazione e l'Analisi delle Politiche Pubbliche (ASVAPP) di Torino.

Alla base del progetto vi è la volontà di offrire una risposta costruttiva e originale ad un'insoddisfazione diffusa nei confronti delle tradizionali attività conoscitive svolte in seno alle assemblee legislative in particolare quelle relative alla fase di applicazione della legge.

Nell'interpretazione data da progetto CAPIRe, la "funzione di controllo" dell'assemblea regionale consiste essenzialmente nell'attivazione di meccanismi che le consentano di ricevere informazioni attendibili e di facile fruizione sull'attuazione delle leggi e sugli effetti delle politiche. I Consiglieri, per esercitare in modo consapevole il loro ruolo di legislatori, devono poter disporre di strumenti conoscitivi che consentano loro di capire "come davvero funziona" il processo di attuazione di una certa legge e "quali effetti siano davvero prodotti" da una determinata politica regionale.

Dal marzo del 2006, progetto CAPIRe è stato adottato a livello nazionale dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome. Da quel momento hanno aderito al progetto sedici assemblee legislative (Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Provincia Autonoma di

Trento, Puglia, Sardegna, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto).

## **Organizzazione**

### **Comitato di indirizzo**

Il Comitato di indirizzo è composto dal Coordinatore della Conferenza e da due Consiglieri regionali per ciascuna Assemblea aderente. I componenti del Comitato di indirizzo sono nominati dai rispettivi Uffici di Presidenza in modo tale da rappresentare in modo paritario le forze di maggioranza e di opposizione presenti nelle singole assemblee. Il Comitato ha una funzione di guida per le attività del progetto ed è il promotore ufficiale delle iniziative realizzate dallo staff del progetto in collaborazione con le strutture interne delle assemblee aderenti.

### **Comitato tecnico**

Il Comitato tecnico è formato da non più di due rappresentanti per ciascuna assemblea aderente e da almeno un rappresentante della Conferenza dei Presidenti. Il Comitato funziona come organo di coordinamento e di verifica delle attività programmate ed ha il potere di decidere, in accordo con il Comitato di indirizzo, modifiche e correzioni alle attività previste nel piano esecutivo dei lavori.

### **Staff di ricerca**

Lo Staff di ricerca è composto da un team di analisti con competenze multidisciplinari dell'ASVAP.

## **Gli ambiti di lavoro**

CAPIRE si è impegnato per:

1. dare spazio e visibilità alla valutazione nelle norme fondamentali delle Regioni;
2. sperimentare nuovi strumenti e procedure per promuovere l'uso della valutazione nei processi decisionali regionali;
3. formare strutture consiliari specializzate nell'analisi delle politiche pubbliche.

Nell'ambito di questo progetto nel 2007 è stato organizzato un corso di formazione "Il controllo sull'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche". Al corso, della durata di 4 giornate hanno partecipato una ventina tra funzionari e dirigenti del Consiglio regionale.

Nel giugno 2007 alcune delle assemblee aderenti a progetto CAPIRe hanno siglato un documento d'intenti, che ha preso il nome di Carta di Matera.

Il progetto CAPIRe è consultabile sul sito:  
**[www.capire.org](http://www.capire.org)**



# La Carta di Matera

*Con l'approvazione del presente documento d'indirizzo, le Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome, riunite a Matera il giorno lunedì 25 giugno 2007, si impegnano ufficialmente nel promuovere l'uso di strumenti dedicati al controllo sull'attuazione delle leggi e alla valutazione degli effetti delle politiche e indicano i passaggi da compiere, affinché tale impegno si realizzi concretamente.*

*Questo documento - di seguito denominato Carta di Matera - è il frutto delle riflessioni e delle esperienze maturate dai livelli istituzionali e dagli staff tecnici di supporto coinvolti nella realizzazione di progetto CAPIRe (Controllo delle Assemblee sulle Politiche e gli Interventi Regionali), un'iniziativa sostenuta dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome.*

## **Il controllo sull'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche**

*Le Assemblee Legislative riconoscono nel "controllo sull'attuazione delle leggi e valutazione degli effetti delle politiche" l'insieme di attività necessarie ad esercitare una rinnovata funzione di controllo.*

*Queste attività – complementari ad altre forme di controllo già praticate nelle Assemblee – rappresentano la naturale estensione della funzione legislativa. Il dovere di "fare delle buone leggi" implica infatti anche il compito di raccogliere ed utilizzare le informazioni necessarie a verificare se e come le leggi approvate sono state*

*realmente attuate e a capire se e in che misura le politiche promosse da tali leggi abbiano ottenuto gli effetti desiderati.*

*L'espressione impiegata per descrivere tali attività - già utilizzata in alcuni Statuti regionali di recente approvazione -esprime una duplice finalità. La prima parte, "controllo sull'attuazione delle leggi", si riferisce alla necessità di comprendere le reali modalità d'applicazione delle norme e di individuare i motivi di eventuali difformità rispetto al disegno originario. La volontà di conoscere l'attuazione delle leggi è dettata dalla consapevolezza che ogni legge, per quanto ben disegnata, può incontrare, durante la sua messa in opera, deviazioni, rallentamenti ed intoppi, causati da eventi e comportamenti imprevisi. Prepararsi a cogliere per tempo l'insorgere di tali situazioni significa, per l'Assemblea, avere la possibilità di intervenire per operare le correzioni e gli aggiustamenti più opportuni, attraverso l'adozione di modifiche legislative o l'approvazione di atti d'indirizzo.*

*La seconda parte dell'espressione, "valutazione degli effetti delle politiche", fa riferimento alla necessità di apprendere se specifici modelli d'intervento, adottati in passato dall'Assemblea attraverso l'approvazione di provvedimenti legislativi, si sono rivelati efficaci nell'affrontare i problemi collettivi che ne motivano l'esistenza. Con questo tipo di analisi non viene messa in discussione l'aderenza tra ciò che è stato fatto e ciò che era previsto nelle norme – come avviene nel controllo sull'attuazione -ma viene indagata la capacità della politica pubblica di incidere positivamente su un determinato fenomeno sociale.*

**Dieci impegni per un programma di lavoro comune**

*Le Assemblee Legislative ritengono necessario assumere alcuni precisi impegni al fine di consolidare le attività di controllo sull'attuazione delle leggi e di valutazione degli effetti delle politiche. Con la firma della Carta di Matera, le Assemblee approvano dunque dieci punti, che costituiscono gli obiettivi operativi di un programma di lavoro comune, sul versante del controllo e della valutazione.*

**I. Dare una risposta concreta all'esigenza di accountability democratica**

*La capacità degli organi legislativi di esercitare la funzione di controllo in modo incisivo ed efficace dipende dalla loro determinazione nel giocare, fino in fondo, un ruolo da protagonisti nel processo di accountability democratica.*

*Il compito di “chiedere conto dei risultati ottenuti”, in rappresentanza dei cittadini, alle amministrazioni incaricate di implementare le politiche è spesso trascurato a favore di altre attività consiliari: esso viene richiamato formalmente nei documenti e negli atti ufficiali, ma non sempre vi sono gli spazi, le risorse, le strutture o gli incentivi necessari a svolgerlo compiutamente.*

*Con questa Carta, le Assemblee Legislative esprimono la volontà di dotarsi di concreti strumenti istituzionali, legislativi ed organizzativi, che consentano loro di essere gli effettivi interpreti dell'istanza di una maggiore accountability proveniente dalla società.*

*L'impegno consiste, da un lato, nello svolgere un'azione più attenta di richiesta di informazioni presso gli attori coinvolti nel dare esecuzione alle leggi; dall'altro, nel recuperare un rapporto più stretto con le collettività di riferimento, individuando forme innovative di interazione e di partecipazione.*

**II. Generare conoscenza condivisa, in una logica non partisan**

*L'attività di controllo sull'attuazione delle leggi e di valutazione degli effetti delle politiche si ispira ad una logica non partisan, che deve essere salvaguardata nei lavori consiliari attraverso l'adozione di regole e procedure ad hoc. L'assenza di un sistema di garanzie istituzionali, tese ad assicurare l'imparzialità delle informazioni prodotte, comporta un forte rischio di delegittimazione per l'intero processo conoscitivo.*

*E' indispensabile dunque svincolare la realizzazione di queste attività dallo scontro contingente tra le diverse forze politiche, creando spazi di “neutralità” utili a generare una conoscenza condivisa su quanto è accaduto in seguito all'approvazione di una legge.*

*Affinché tale filosofia non partisan sia rispettata da tutte le forze in campo, il compito di promuovere e vigilare la realizzazione di attività di controllo e valutazione deve essere assegnato ad organismi politici autorevoli e super partes, composti in modo paritario da componenti della*

*maggioranza e dell'opposizione.*

*Tale principio può tradursi nella costituzione di commissioni o comitati paritetici, istituiti espressamente a questo scopo; oppure nell'attribuzione a gruppi di lavoro formati, in eguale misura, da membri di maggioranza e di opposizione, del compito di presiedere ad approfondimenti su singole politiche. In ogni caso, la finalità di questi organismi è di facilitare la produzione di informazioni utili al formarsi di opinioni fondate empiricamente sul funzionamento di leggi e politiche. Tali informazioni saranno poi usate dalle commissioni competenti per esprimere considerazioni di merito e prendere decisioni sul modo migliore per intervenire a livello normativo.*

### **III. Porre domande incisive sull'attuazione e gli effetti**

*L'organo legislativo gioca un ruolo decisivo nella promozione delle attività di controllo e valutazione: senza una richiesta specifica da parte dell'Assemblea, è probabile che molte domande relative all'attuazione delle leggi e agli effetti delle politiche siano destinate a non essere mai sollevate. Uno dei principali meccanismi per porre domande incisive è la clausola valutativa, ovvero una norma che assegna ai soggetti attuatori della legge il compito di produrre, elaborare e comunicare all'organo legislativo informazioni su tempi, modalità d'implementazione e risultati delle politiche attuate. Si ritiene utile che norme contenenti specifici mandati a "rendere conto su attuazione ed effetti" trovino posto nelle leggi più rilevanti.*

*Indipendentemente dall'inserimento in legge di clausole valutative, le Assemblee Legislative assumono iniziative finalizzate al controllo e alla valutazione, deliberando lo svolgimento di missioni valutative su leggi già in vigore. A differenza di quel che accade per le clausole, che danno vita a processi informativi di lungo periodo, le missioni sono portate a termine nel corso della stessa Legislatura, durante la quale sono state approvate. A questo proposito è opportuno che siano approvate regole chiare che stabiliscano quali soggetti possono proporre la svolgimento delle missioni; in base a quali criteri e da quali organismi sono deliberate; con quali procedure sono realizzate.*

**IV. Destinare tempo e finanziamenti certi alle attività di controllo e valutazione**

*Per accrescere le capacità di controllo e di valutazione delle Assemblee, occorre aumentare le risorse a ciò destinate, rispetto a quelle che sono state impiegate fino ad oggi.*

*In primo luogo, una parte significativa del tempo dei componenti dell'Assemblea deve essere espressamente dedicata allo svolgimento di queste attività, riconoscendo loro precisi ruoli, responsabilità e compiti nella supervisione delle analisi rivolte al controllo e alla valutazione. Deve essere riconosciuto, con l'adozione di concrete pratiche di lavoro, che i Legislatori hanno il diritto/dovere di conoscere ciò che accade ai provvedimenti che hanno contribuito a varare e delle conseguenze che essi producono nella realtà. Così come avviene per la funzione legislativa, anche per l'esercizio della funzione di controllo devono essere riservati adeguati spazi e momenti di lavoro, in seno sia all'attività che si svolge nelle singole Commissioni, sia a quella svolta in aula.*

*In secondo luogo, è necessario che al controllo e alla valutazione siano dedicati finanziamenti specifici, in modo tale che sia chiaro il nesso esistente tra la decisione di realizzare indagini, studi ed analisi e gli inevitabili costi connessi alla loro conduzione. Occorre cioè mettere in pratica quanto è già previsto da alcuni Statuti regionali: il bilancio regionale, in particolare quello dell'Assemblea Legislativa, deve garantire, ai fini dell'espletamento delle attività di controllo e valutazione, la disponibilità di risorse adeguate. Ciò non dovrebbe comportare un aggravio di spese nei bilanci di Assemblee ed Esecutivi; l'impegno consiste piuttosto nell'indirizzare parte delle risorse già disponibili verso l'impiego di strumenti di valutazione, utili anche a produrre risparmi, recuperare eventuali inefficienze e migliorare l'utilizzo delle finanze pubbliche.*

**V. Potenziare il ruolo di strutture tecniche dedicate**

*L'esercizio di una funzione così delicata ha bisogno dell'assistenza continua di strutture tecniche altamente specializzate, così come del resto avviene per l'esercizio della funzione legislativa. Queste strutture devono svolgere in modo prioritario il proprio compito di supporto agli organismi politici preposti ad attività di controllo e valutazione. Esse devono disporre di risorse*

*professionali idonee, sia in termini quantitativi che qualitativi, e devono essere in grado di interagire, con autorevolezza e credibilità, con i soggetti che partecipano al processo di controllo e valutazione: membri dell'Assemblea, dirigenti e funzionari delle strutture dell'Esecutivo, ricercatori e valutatori esterni, rappresentanti di enti locali, associazioni di categoria e gruppi di interesse.*

*Per questo motivo è importante che venga loro garantita da parte degli organi politici la legittimazione necessaria ad operare e, allo stesso tempo, sia loro riconosciuta un'elevata autonomia professionale nella conduzione delle attività di analisi.*

*I compiti principali di tali strutture consistono nel:*

- fornire consulenza tecnica ai Legislatori impegnati nella redazione di clausole valutative e nella stesura di proposte per la realizzazione di missioni valutative;*
- gestire i processi informativi e mantenere alta l'attenzione sui loro esiti;*
- interagire con le strutture dell'esecutivo responsabili dell'attuazione della politica;*
- affidare l'incarico di valutazione ad enti di ricerca esterni, ove sia necessario, e seguire lo svolgimento dei lavori;*
- facilitare la divulgazione degli esiti delle attività di controllo e valutazione;*
- organizzare incontri e momenti di confronto tra i membri delle Assemblee e gli attori interessati alla politica sottoposta a valutazione.*

**VI. Investire nella formazione di una nuova figura professionale**

*Le attività connesse all'esercizio della funzione di controllo e valutazione richiedono l'impiego di competenze professionali specifiche e altamente qualificate. Tali competenze, riassumibili nella figura dell'analista di politiche e mutate dall'esperienza della ricerca sociale ed economica applicata allo studio di interventi pubblici, non sono tradizionalmente presenti all'interno delle Assemblee Legislative, che contano perlopiù sull'impiego di personale con una preparazione di stampo giuridico. L'impegno su questo versante è fare in modo che questo nuovo profilo professionale sia riconosciuto ed istituito e che esso possa trovare adeguato spazio nell'organigramma delle Assemblee.*

*A questo scopo è necessario adottare modalità di reclutamento e di formazione mirata, che consentano l'acquisizione delle risorse che attualmente mancano. La maturazione di competenze di questo tipo, soprattutto se si operano delle riconversioni professionali, richiede tempo ed un'elevata motivazione personale. Per questa ragione viene qui assunto l'impegno di avviare percorsi di specializzazione, che prevedano un'accurata selezione dei partecipanti ed un investimento finalizzato su un numero limitato di persone per ciascuna Assemblea.*

**VII. Gestire i processi informativi e mantenere l'attenzione sui loro esiti**

*Uno dei passaggi fondamentali nell'esercizio della funzione di controllo e valutazione riguarda la verifica della corretta applicazione dei mandati informativi contenuti nelle clausole valutative. Senza questo passaggio, l'inserimento di clausole nei testi di legge rischia di essere un'operazione priva di conseguenze. Per scongiurare questo rischio, occorre che ogni Assemblea Legislativa si attrezzi al suo interno per*

*I) tenere memoria delle scadenze previste per l'invio delle relazioni richieste dalle clausole valutative e, nel caso, segnalare la mancata presentazione;*

*II) seguire la realizzazione delle analisi ed eventualmente richiamare i soggetti coinvolti al rispetto del mandato loro assegnato;*

*III) richiedere la trasmissione di banche dati informatiche, sulle quali sono basate le elaborazioni;*

*IV) istituire sedute di commissione dedicate all'esame delle relazioni inviate.*

*Anche nello svolgimento delle missioni valutative, occorre che siano rispettate alcune condizioni fondamentali, che devono essere già definite nell'atto di approvazione della missione. Tale atto deve come minimo indicare:*

*a) i componenti dell'Assemblea ai quali è attribuita la responsabilità politica di presiedere la missione e di presentarne gli esiti alla Commissione competente;*

*b) le risorse dedicate alla realizzazione delle analisi;*

*c) i tempi necessari per la conclusione dei lavori;*

*d) il funzionario della struttura che deve gestire i lavori;*

*e) le procedure da seguire per selezionare l'ente che dovrà realizzare la raccolta delle informazioni e le relative analisi.*

**VIII. Migliorare le capacità di interlocazione e di dialogo con l'Esecutivo**

*L'esercizio di una rinnovata funzione di controllo presuppone una crescita nelle occasioni di dialogo tra Legislativo ed Esecutivo. Sia nella redazione e nell'applicazione delle clausole, sia nello svolgimento delle missioni, si prevede che tra i due organi si aprano canali di comunicazione e di scambio di informazioni. Queste situazioni di interlocazione non sono da leggersi in chiave conflittuale, ma devono al contrario essere ricondotte ad una aspirazione comune: apprendere nuove lezioni sull'efficacia delle politiche pubbliche.*

*Affinché tale aspirazione si compia, occorre che i bisogni conoscitivi di Assemblea ed Esecutivo trovino l'occasione e il modo di saldarsi. La chiamata a "rendere conto dei risultati ottenuti" da parte dell'Assemblea non può essere considerato uno strumento per ingerire nelle attività dell'Esecutivo, e nemmeno come il pretesto per individuare le colpe di eventuali carenze, quanto piuttosto come una modalità per stimolare un miglioramento dell'azione pubblica, nel suo complesso.*

*Questo principio deve essere applicato nella pianificazione dei lavori dell'Assemblea e delle Commissioni. Il programma dei lavori consiliari deve prevedere incontri, a cadenza periodica, tra rappresentanti del Legislativo e dell'Esecutivo, che mettano al centro del dibattito gli esiti delle analisi svolte. Inoltre, a livello tecnico, si auspica la costituzione di gruppi di lavoro, ed eventualmente l'organizzazione di momenti di formazione, congiunti. A questo fine possono essere siglati protocolli d'intesa che impegnino i due organi a seguire tali pratiche di collaborazione.*

**IX. Divulgare gli esiti del controllo e della valutazione**

*Si garantisce che gli esiti delle attività di controllo e di valutazione abbiano un'ampia diffusione, sia all'interno che all'esterno dell'Assemblea, presso tutti i soggetti interessati.*

*Tale garanzia, oltre a rappresentare un elemento di trasparenza, costituisce un forte incentivo a condurre analisi serie e rigorose, su argomenti di chiaro interesse per la collettività, e a non sottovalutare gli esiti di tali analisi nell'adozione di decisioni successive.*

*E' da considerare una buona prassi che le relazioni conclusive delle attività di controllo e valutazione siano fatte sempre oggetto di comunicazione scritta e orale, a*

*tutti i componenti dell'Assemblea, sia attraverso la stesura di note informative, sia con l'organizzazione di seminari e sedute di Commissione ad esse dedicate. Tutta la documentazione inerente – comprensiva degli atti che ne concludono l'esame da parte dell'organo legislativo -viene pubblicata sui siti web delle amministrazioni coinvolte. Sintesi di tali atti sono inoltre inviate alle agenzie di stampa, nonché a quei rappresentanti delle autonomie locali, di associazioni di categoria e di gruppi di interesse, impegnati nell'attuazione della politica in esame. La possibilità di ricevere la documentazione prodotta deve essere concessa ad ogni singolo cittadino che ne faccia richiesta.*

**X. Allargare i processi decisionali e creare occasioni di partecipazione**

*Molti Statuti prevedono che le Regioni si adoperino per promuovere la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica e, più in particolare, alle decisioni pubbliche. L'esercizio di una rinnovata funzione di controllo da parte delle Assemblee Legislative può contribuire alla realizzazione di questa previsione statutaria attraverso diverse modalità.*

*Un primo modo per stimolare la partecipazione consiste nel prevedere che la proposta di condurre missioni valutative, da parte dell'Assemblea, possa provenire anche da soggetti esterni, in vario modo qualificati. Quanto più tale processo di segnalazione sarà trasparente ed accessibile, tanto più sarà alta l'attenzione sugli esiti della successiva valutazione. Un secondo modo è interno al processo informativo indotto da clausole e missioni valutative: nel corso di tale processo si possono creare numerose occasioni di ascolto, da parte dei Legislatori, delle istanze e dei punti di vista espressi dalle differenti componenti della collettività locale. Un terzo modo è legato alla fase di divulgazione degli esiti delle attività di controllo e valutazione. Essa, se ben organizzata, può coinvolgere amministrazioni locali, imprese e cittadini nel dibattito sul successo delle politiche pubbliche; in seno a tale dibattito possono prendere forma le scelte su quale sia il modo migliore di correggere gli interventi esaminati.*

*Per promuovere in modo efficace la partecipazione, è opportuno sperimentare tecniche e strumenti di lavoro*

*innovativi. Tale principio può tradursi nell'organizzazione di incontri pubblici, durante i quali i membri dell'Assemblea si confrontano, fuori dalle sedi assembleari e in territori neutri, con i cittadini e i vari esponenti della collettività. Oppure può spingersi fino alla costruzione di processi di e-democracy, sfruttando la recente evoluzione dei sistemi informatici, che possono facilitare il dialogo per via telematica tra istituzioni e cittadini.*

**Sottoscrittori della Carta di  
Matera**

**Fabrizio Di Stefano** (cons. Segretario UDP del C.R. Abruzzo)

**Maria Antezza** (Presidente C.R. Basilicata)

**Monica Donini** (Presidente C.R. Emilia-Romagna)

**Alessandro Tesini** (Presidente C.R. Friuli Venezia-Giulia)

**Massimo Pineschi** (Presidente C.R. Lazio)

**Giacomo Ronzitti** (Vice Presidente C.R. Liguria)

**Enzo Lucchini** (Vice Pres. C.R. Lombardia)

**David Favia** (Vice Pres. C.R. Marche)

**Mario Pietracupa** (Presidente CR Molise)

**Pietro Pepe** (Presidente C.R. Puglia)

**Franz Arthur Pahl** (Presidente C.R. Trentino Alto Adige)

**Carlo Alberto Tesserin** (Vice Pres. C.R. Veneto)

# Nona legislatura: obiettivi e prospettive

## **Novità normative**

Tra la fine della ottava legislatura e l'inizio della nona sono state approvate due leggi regionali che assegnano al Consiglio regionale importanti competenze sull'attività di controllo di specifici settori quali la formazione professionale e il sistema socio sanitario veneto.

### **Vigilanza e controllo sulla formazione professionale**

Con la L.R. 3/2009 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro" è stata istituita una struttura che ha il compito di garantire al Consiglio regionale un quadro completo e aggiornato di conoscenze sulle attività di controllo del settore.

### **Riorganizzazione del servizio ispettivo e di vigilanza per il sistema socio-sanitario veneto.**

Con la L.R. 21/2010 "Norme per la riorganizzazione del servizio ispettivo e di vigilanza per il sistema socio-sanitario veneto" è stata trasferita la struttura regionale per l'attività ispettiva e di vigilanza presso il Consiglio regionale. Tale struttura opera direttamente in collegamento funzionale con la commissione competente per materia.

## **Il programma di legislatura**

L'Ufficio di presidenza con propria deliberazione n. 107 del 3 agosto 2010 ha approvato le "*Linee guida per la progettazione e la programmazione dei servizi e delle attività delle strutture dell'Assemblea legislativa regionale nella nona legislatura*". Uno dei nove punti di tale documento programmatico è dedicato al potenziamento

dell'attività di controllo del Consiglio regionale:

#### **4. Controllare per legiferare**

*Le modalità di assestamento della forma di governo regionale dipende dall'individuazione nel nuovo Statuto del Veneto di equilibri e relazioni intra-istituzionali tra organo esecutivo ed assemblea legislativa diversi da quelli che hanno caratterizzato i primi 40 anni di storia del regionalismo italiano. In tale contesto assume rilevanza strategica la concreta valorizzazione della funzione di controllo del Consiglio.*

*La funzione di controllo da un lato si gioca sul consolidamento e potenziamento di strumento come l'Osservatorio sulla spesa regionale, istituito con la legge regionale di contabilità (lr 39/2001), che, grazie al lavoro fatto nel corso della precedente legislatura, costituisce un altro dei riconosciuti punti di eccellenza del Consiglio regionale del Veneto.*

*Dall'altro lato, l'esercizio della funzione di controllo potrebbe assumere connotati di inedita incisività – perlomeno per le assemblee regionali italiane – rispetto all'azione dell'esecutivo con la attivazione di veri e propri servizi ispettivi in determinate aree di policy. In tale direzione ha aperto una strada nuova la legge regionale 3/2009 prevedendo presso il Consiglio l'istituzione di una struttura di vigilanza di secondo livello sul sistema della formazione professionale. Strada approfondita all'inizio della corrente legislatura dalla legge sui servizi ispettivi in sanità (LR 21/2010).*

*Nelle attività del Consiglio regionale del Veneto, alla prioritaria funzione legislativa, si vanno dunque concretamente affiancando funzioni di controllo e indirizzo dell'esecutivo, che si devono fondare su un'attenta conoscenza dei dati di settore, al fine di individuare i punti di criticità ed in funzione del riorientamento delle politiche settoriali.*

#### **Gli obiettivi per il 2011**

L'Ufficio di presidenza contestualmente alla adozione delle linee guida per la legislatura ha approvato, con deliberazione n. 108, le direttive della gestione amministrativa per il 2011.

Tali direttive devono essere concretizzate con specifici progetti ed iniziative da attuare nel corso del prossimo anno:

#### **4. Servizi a sostegno dell'esercizio della funzione di controllo**

*In ordine all'esercizio della funzione di controllo dell'assemblea e delle sue commissioni sull'attività dell'esecutivo e delle sue agenzie, l'ottava legislatura ha consolidato due strumenti che presentano profili di originalità nel panorama delle assemblee regionali italiane:*

*- il procedimento di ricezione, istruttoria in commissione ed illustrazione in assemblea delle relazioni e rendicontazioni dovute al Consiglio da organi e agenzie dell'esecutivo è consolidato e supportato da procedure informatizzate, oltre che da una periodica reportistica;*

*- l'Osservatorio sulla spesa regionale ha prodotto con continuità linee di analisi e valutazione ex post sulle leggi di spesa e le conseguenti politiche regionali, riuscendo a instaurare promettenti rapporti di collaborazione con le strutture della Giunta regionale.*

*Per quest'ultimo il modello adottato ha portato alla realizzazione di numerosi dossier di ricerca che però non hanno trovato un adeguato percorso istituzionale per essere discussi dall'assemblea e dai suoi organi.*

*Il consolidamento ed ulteriore affinamento dei due strumenti richiederà misure che prevedano di:*

- sperimentare sessioni assembleari specificamente dedicate all'esame delle relazioni e rendicontazioni;*
- **definire un percorso istituzionale che faciliti l'esame e la discussione dei dossier prodotti dall'osservatorio, prevedendo anche la possibilità che l'assemblea assuma eventuali decisioni a riguardo (direttiva 4.1);***
- coinvolgere tutte le commissioni permanenti nelle attività dell'Osservatorio sulla spesa che dovrà estendere il proprio campo di indagine integrando l'analisi della spesa con la valutazione ex post delle politiche pubbliche regionali;*
- impiegare le risorse professionali e le competenze dell'Osservatorio sulla spesa anche per supportare l'istruttoria da parte delle commissioni delle relazioni di rendicontazione.*

*In merito al funzionamento complessivo dell'Osservatorio sulla spesa regionale si rende necessario quindi **predisporre un progetto organizzativo ed un programma di attività dell'Osservatorio sulla spesa per l'intera legislatura, prevedendo e garantendo il conseguente fabbisogno di competenze e di risorse finanziarie e predisponendo eventuali proposte di modifica e integrazione alla norma istitutiva (direttiva 4.2).***

*Come evidenziato nelle linee guida, la legge regionale 3/2009 ha aperto una strada nuova, di grande incisività e impatto potenziale, in ordine ad un più attivo esercizio della funzione di controllo, prevedendo un'apposita struttura per la vigilanza sul sistema della formazione professionale, la cui funzione è garantire un quadro completo e aggiornato di conoscenze sulle attività di vigilanza e controllo del settore della formazione professionale. A tale struttura, istituita e attivata nel 2009 sotto forma di unità complessa, è assegnata per il 2011 la seguente direttiva: **predisporre il programma generale delle attività di vigilanza e controllo prevedendo il conseguente fabbisogno di competenze e risorse finanziarie per lo svolgimento delle funzioni di programmazione e di analisi e valutazione (direttiva 4.3).***

*La legge regionale sui servizi ispettivi in sanità, approvata il 28 luglio 2010, ha introdotto ulteriori significative innovazioni in materia di controlli e vigilanza del legislativo sull'esecutivo. Innovazioni che richiedono di **approntare adeguate misure logistiche e organizzative per supportare complessivamente le nuove attività di vigilanza e controllo (direttiva 4.4).***

# Piani e programmi

Pur non essendo una forma attiva di controllo a partire dal 2004 è stata avviata una ricognizione dei piani o programmi di attuazione delle leggi regionali la cui approvazione sia del Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale.

Tale attività consente di capire se la legge viene applicata in quanto, è evidente, che la mancata approvazione di piani o programmi specifici o il mancato rinnovo di comporta la mancata o parziale applicazione della legge medesima.

Sono riportate le leggi regionali vigenti che prevedono espressamente, su proposta della Giunta, l'approvazione da parte del Consiglio regionale di piani, programmi e documenti ad essi collegati.

Non è stata effettuata alcuna distinzione tra i provvedimenti di pianificazione o programmazione veri e propri e piani e programmi di riparto di fondi.

La logica di questa ricognizione è infatti quella di individuare le leggi che prevedono l'adozione di provvedimenti da parte del Consiglio regionale subordinati da proposte di iniziativa dell'esecutivo quale contributo all'assemblea legislativa di verificare il rispetto delle propri scadenze.

La presente ricognizione è stata effettuata sulla banca dati delle leggi regionali del Veneto costantemente aggiornata dalla Direzione Assistenza Legislativa del Consiglio regionale che consente ai cittadini e a tutti gli operatori del diritto di avere un'informazione completa sulla vigente legislazione regionale ed è disponibile sul sito Internet del Consiglio regionale:  
[www.consiglioveneto.it](http://www.consiglioveneto.it).

Tale ricognizione è aggiornata a tutte le leggi entrate in vigore fino al termine della ottava legislatura. Della entrata in vigore di nuove leggi che prevedano forme di pianificazione o programmazione o di abrogazione di quelle indicate nell'elenco verrà data notizia nel report trimestrale.

# Atti ispettivi

## **Articolo 15 (secondo comma) dello Statuto**

Il Consiglio regionale per esercitare le sue funzioni, sia legislative che di indirizzo e di controllo, necessita di una serie di informazioni e conoscenze.

Ai sensi dell'articolo 15 (secondo comma) dello Statuto i consiglieri regionali hanno potere di interrogazione, interpellanza e mozione.

*“Ogni consigliere ha potere di iniziativa e potere di interrogazione, interpellanza e mozione.*

*Ogni consigliere ha diritto di ottenere informazioni e dati e di esaminare gli atti e i documenti concernenti l'attività della Regione e degli enti, aziende e agenzie regionali, l'esercizio di tale diritto è disciplinato dal Regolamento.”*

## **Regolamento del Consiglio regionale.**

Tali poteri trovano le disposizioni applicative negli articoli al 74 all'83 del Regolamento del Consiglio regionale.

## **Articolo 74 - Facoltà di presentazione di interrogazioni, interpellanze, mozioni e risoluzioni**

*1. I consiglieri possono presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e risoluzioni.*

## **Articolo 75 - Interrogazione**

*1. L'interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta alla Giunta per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per sapere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione all'oggetto medesimo.*

2. Un consigliere che intende rivolgere una interrogazione deve presentarla per iscritto al Presidente del Consiglio, indicando se chiede risposta scritta o risposta orale. In mancanza di indicazione, si intende che l'interrogante chiede risposta scritta.

3. Il Presidente, alla fine della seduta, annuncia le interrogazioni presentate durante il corso della seduta stessa; di esse è fatta menzione nel relativo processo verbale.

4. Quando trattasi di interrogazione con richiesta di risposta scritta, la Giunta è tenuta a rispondere entro venti giorni dall'annuncio, comunicando la risposta anche al Presidente del Consiglio, che ne dà notizia nella prima seduta immediatamente successiva, all'assemblea e ne dispone l'inserimento nel resoconto consiliare. Il termine è raddoppiato per le interrogazioni concernenti materie delegate agli enti locali.

5. Se la Giunta non fa pervenire la risposta nel termine di cui al comma 4, il Presidente del Consiglio, a richiesta dell'interrogante, pone senz'altro l'interrogazione all'ordine del giorno della prima seduta consiliare, perché venga svolta come interrogazione orale.

#### **Articolo 76 - Interrogazioni svolte in commissione**

1. Nel presentare un'interrogazione, il consigliere può dichiarare che intende ottenere risposta dalla Giunta in commissione. In tal caso il Presidente del Consiglio trasmette immediatamente l'interrogazione al presidente della commissione competente per materia e, contestualmente, al Presidente della Giunta. Il presidente della commissione iscrive l'interrogazione, non oltre venti giorni dalla data di ricevimento, all'ordine del giorno secondo la data di presentazione.

2. Se l'interrogante non fa parte della commissione è preavvertito dell'iscrizione della sua interrogazione all'ordine del giorno almeno tre giorni prima della data fissata per lo svolgimento.

3. Trascorsi sessanta minuti dall'inizio della seduta della commissione, il Presidente può rinviare le interrogazioni residue alla seduta successiva. Dell'avvenuta risposta in commissione è dato annuncio dal Presidente del Consiglio nella

*successiva seduta consiliare, anche ai fini della pubblicità dei lavori di cui all'articolo 29.*

*4. Per le interrogazioni di cui al presente articolo si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 78.*

#### **Articolo 77 - Interpellanza**

*1. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta alla Giunta circa i motivi o gli intendimenti della sua condotta su questioni di particolare rilievo o di carattere generale.*

*2. Ogni domanda di interpellanza alla Giunta è presentata per iscritto al Presidente del Consiglio, il quale ne dispone l'annuncio all'assemblea, seguendo le norme stabilite per le interrogazioni.*

*3. Qualora l'interpellante non sia soddisfatto della risposta e intenda promuovere una discussione sulle spiegazioni date dalla Giunta deve presentare una mozione. Se l'interpellante non si avvale di tale facoltà, la mozione può essere presentata da altro consigliere.*

#### **Articolo 78 - Disposizioni comuni a interrogazioni e interpellanze**

*1. Allo svolgimento delle interrogazioni e delle interpellanze è, di norma, riservata apposita seduta salvo diverse determinazioni della conferenza di cui all'articolo 8, che può anche destinare a tal fine la prima ora di ogni seduta.*

*2. La Giunta regionale comunica al Presidente del Consiglio - che lo allega all'ordine del giorno inviato ai consiglieri - l'elenco delle interrogazioni e interpellanze cui intende dare risposta, indicando l'assessore all'uopo designato. Qualora l'assessore designato non sia presente al momento dello svolgimento dell'interrogazione, o dell'interpellanza e non sia in congedo, il Presidente lo fa notare. L'interrogante o l'interpellante ha diritto a ricevere la risposta non appena l'assessore risulti presente in aula, immediatamente dopo l'esaurimento del punto in discussione.*

*3. Trascorsi trenta giorni dall'annuncio, le interrogazioni e le interpellanze sono poste, secondo l'ordine di presentazione, all'ordine del giorno della prima seduta.*

*4. Nel giorno fissato per lo svolgimento delle*

*interpellanze o delle interrogazioni, la Giunta regionale può dichiarare di non poter rispondere, indicandone il motivo, oppure di voler differire la risposta ad altra data entro i successivi venti giorni, salvo che l'interrogante o l'interpellante consenta a un più lungo rinvio. Di fronte a una richiesta di rinvio, l'interrogante o l'interpellante può chiedere al Consiglio di fissare lo svolgimento nel giorno che egli propone. Se nel giorno stabilito la Giunta non risponde, l'interrogante o l'interpellante, ha diritto di parola per esprimere un giudizio sull'omissione, nel limite di tempo di cinque minuti.*

*5. Se l'interrogante o l'interpellante non sono presenti in aula quando la Giunta si accinge a rispondere, si intende che abbiano rinunciato all'interrogazione o alla interpellanza. La predetta disposizione non si applica quando l'interrogante o l'interpellante sono in congedo: in tal caso l'interrogazione o l'interpellanza sono svolte nella seduta successiva.*

*6. Le dichiarazioni dei consiglieri per l'illustrazione di una interpellanza e le dichiarazioni successive alla risposta della Giunta a una interrogazione o interpellanza, non possono superare i cinque minuti. La risposta della Giunta non può superare i dieci minuti.*

*7. Nel caso in cui l'interrogazione o l'interpellanza sia stata sottoscritta da più consiglieri, il diritto di svolgimento, come pure il diritto di replica, compete a uno solo degli interroganti o interpellanti di norma, al primo firmatario.*

#### **Articolo 79 - Interrogazioni a risposta immediata**

*1. All'interno del tempo riservato dall'articolo 78, comma 1, allo svolgimento delle interrogazioni e interpellanze è inserita, di norma nella prima mezz'ora di ogni seduta, la risposta della Giunta regionale a «interrogazioni a risposta immediata» svolte con il sistema di cui al presente articolo. Tali interrogazioni consistenti in una pura e semplice domanda alla Giunta regionale, senza alcun commento, sono presentate entro il settimo giorno precedente la seduta.*

*2. Il Presidente del Consiglio, sentito il Presidente*

della Giunta regionale o l'assessore delegato, sulla base delle determinazioni assunte dall'Ufficio di Presidenza, sceglie non più di dieci interrogazioni fra quelle presentate, in modo che siano suddivise tra i diversi gruppi avuto riguardo alla consistenza numerica degli stessi e comunque nel limite massimo di tre interrogazioni. Eccezionalmente, possono essere inserite e trattate, qualora la Giunta vi consenta, anche interrogazioni presentate tardivamente.

3. In assemblea il Presidente dà lettura di ciascuna interrogazione, alla quale la Giunta risponde per non più di tre minuti. Il presentatore replica per non più di un minuto.

4. Le interrogazioni svolte col sistema di cui al presente articolo non possono essere ripresentate come interrogazioni ordinarie.

**Articolo 82** - Disposizioni comuni a interrogazioni, interpellanze, mozioni e risoluzioni

1. Il Presidente può disporre, a suo insindacabile giudizio, che interrogazioni, interpellanze, mozioni e risoluzioni relative ad argomenti identici o strettamente connessi siano raggruppate e svolte contemporaneamente. Il Presidente stabilisce l'ordine degli interventi. Alle interrogazioni e alle interpellanze è data un'unica risposta.

2. Lo svolgimento delle interrogazioni, delle interpellanze, delle mozioni e delle risoluzioni deve avvenire distintamente da ogni altra discussione.

3. In occasione delle determinazioni di cui all'articolo 8, sono esaminate quali delle risoluzioni, mozioni, nonché interpellanze e interrogazioni non ancora svolte debbano considerarsi superate e quindi cancellate dall'ordine del giorno. La cancellazione è annunciata dal Presidente del Consiglio nella prima seduta consiliare e diviene operativa, salvo opposizione del proponente.

**Articolo 83** - Ammissibilità delle interrogazioni, interpellanze, mozioni e risoluzioni

1. Non sono ammesse le interrogazioni, interpellanze, mozioni e risoluzioni formulate con frasi ingiuriose o non conformi alla natura di tali atti; su di esse giudica inappellabilmente il Presidente.

2. Nel caso in cui anche un solo consigliere

*dichiarò che la materia dell'interrogazione, dell'interpellanza, della mozione e della risoluzione è estranea alla competenza degli organi regionali, il Consiglio decide sull'ammissibilità, sentito un oratore a favore e uno contrario, ciascuno per non più di cinque minuti, per alzata di mano, con la maggioranza di tre quinti dei presenti.*

## **GLI ATTI ISPETTIVI SOGGETTI A MONITORAGGIO**

In questa legislatura verrà redatto un rapporto specifico per gli atti ispettivi che prenderà in esame tutte le interrogazioni e le interpellanze.

Non sono invece monitorate le mozioni e le risoluzioni, che, in quanto atti con prevalente carattere di sollecitazione ed indirizzo, possono essere adottati in autonomia dal Consiglio regionale.

La classificazione e la definizione di detti poteri come conoscitivi, ispettivi o di indirizzo risulta ardua e rischia di essere arbitraria anche perché i consiglieri regionali tendono ad adoperare i diversi strumenti con le più varie finalità e con frequenti scambi di funzioni.

Se lo scopo più immediato di interrogazioni e interpellanze appare quello di ottenere notizie e informazioni, accade spesso che tali strumenti - il cui pregio consiste nella semplicità e immediatezza - esauriscano la loro funzione nell'atto stesso della loro presentazione.

Infatti di frequente, interrogazioni e interpellanze hanno la funzione di segnalare qualche argomento all'esecutivo, ovvero più semplicemente di evidenziare l'interesse e l'impegno dell'interrogante in ordine ad un determinato problema.

Secondo le norme di diritto parlamentare, le interrogazioni dovrebbero consistere in una semplice domanda mirante ad appurare se un determinato fatto sia vero, se la Giunta ne sia a conoscenza, ovvero tesa ad accertare se il governo abbia preso o intenda prendere provvedimenti in merito. Nella pratica quotidiana succede che l'interrogazione spesso reca svariate questioni, inquadrata in un discorso politico generale che sostanzialmente ha lo scopo di illustrare il pensiero del presentatore.

L'atto ispettivo diventa così non solo strumento di conoscenza, ma anche mezzo per sollecitare l'intervento dell'esecutivo.

## Interrogazioni

L'interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta alla Giunta regionale per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per sapere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione all'oggetto medesimo.

Possono assumere, su richiesta del presentatore la forma della interrogazione a risposta scritta ovvero della interrogazione a risposta orale.

Le interrogazioni a risposta scritta sono usate tipicamente per acquisire dalla Giunta regionale informazioni e dati tecnico amministrativi particolarmente articolati e complessi.

Le interrogazioni a risposta orale sono utilizzate per richieste di carattere prettamente politico.

Le interrogazioni devono essere annunciate in aula ed è da tale annuncio che decorrono i termini per la risposta.

Per le interrogazioni presentate durante lo svolgimento delle sedute consiliari il Presidente formalizza, mediante annuncio, la presentazione. Per le interrogazioni presentate nei periodi intercorrenti tre due sedute consiliari, anche se non formalmente annunciate, per prassi si prende come data di annuncio quella della prima seduta utile del Consiglio.

Il termine per la risposta da parte della Giunta regionale per le risposte scritte è di 20 giorni. Tale termine è raddoppiato nel caso di interrogazioni concernenti materie delegate agli enti locali. Trascorso tale termine, su richiesta dell'interrogante, l'interrogazione è posta all'ordine del giorno del Consiglio e svolta come interrogazione a risposta orale.

Per quanto attiene le interrogazioni a risposta orale, la Giunta regionale comunica al Presidente del Consiglio regionale l'elenco delle interrogazioni cui intende dare risposta. L'elenco è allegato all'ordine del giorno del Consiglio.

Trascorsi 30 giorni dall'annuncio, le interrogazioni sono poste, secondo l'ordine di presentazione, all'ordine del giorno della prima seduta utile. Si è peraltro consolidata la prassi di affrontare in aula solo le interrogazioni in ordine alle quali la Giunta si è dichiarata disponibile a dare risposta.

Se nessuno degli interroganti è presente in aula quando la Giunta si accinge a rispondere, fatte salve le assenze

per congedo, si intende che gli interroganti abbiano rinunciato alla interrogazione. A partire dalla sesta legislatura si è consolidata la prassi che, in questo caso, la Giunta fornisce ugualmente, quale forma di cortesia istituzionale, la risposta scritta all'interrogante inviandone copia al Presidente del Consiglio.

### **Interrogazioni a risposta immediata**

Il regolamento del Consiglio regionale prevede all'art 79 una particolare forma di interrogazione che, per la rapidità con la quale la Giunta regionale è impegnata a rispondere, ha lo scopo di affrontare temi di particolare rilevanza ed attualità.

Dato il carattere di immediatezza, la forma prescritta per le interrogazioni a risposta immediata è quella di una semplice domanda, in assenza di commenti (dando per scontato che il tema, di rilevante importanza ed attualità, sia noto sia alla parte interrogante che alla parte interrogata).

Nella prassi tali disposizioni non risultano rispettate, di modo che tale strumento regolamentare è divenuto un duplicato della interrogazione a risposta orale.

La procedura regolamentare prevede che, trascorsi sette giorni dalla sua presentazione, la interrogazione a risposta immediata sia posta all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio regionale.

### **Interrogazioni a risposta in commissione**

Il regolamento del Consiglio regionale prevede all'art 76 una particolare tipologia di interrogazione che prevede la risposta orale non in Consiglio ma bensì in commissione. Tale forma di svolgimento, benché disciplinata nello svolgimento dalle medesime disposizioni che regolano la risposta in aula, è utilizzata quando il presentatore, considerato che in commissione lo svolgimento è meno formale rispetto all'aula, intende discutere con il rappresentante della Giunta sulla risposta o sulla posizione che la Giunta intende tenere sull'argomento in questione.

### **Interpellanze**

L'interpellanza è lo strumento di ispezione più antico, risultando disciplinato alla Camera dei deputati fin dal 1863 e al Senato fino dal 1850.

Diversamente dall'interrogazione, nell'interpellanza il fatto è dato per conosciuto e l'interpellante chiede all'esecutivo perché esso ha ritenuto di comportarsi in un dato modo, ovvero come intende comportarsi, su questioni di carattere generale o di particolare rilievo.

Quindi l'interpellanza riguarda l'indirizzo politico del governo manifestato nella sua condotta passata ovvero da manifestare nel suo atteggiamento futuro.

Dal punto di vista procedurale, il regolamento del Consiglio regionale del Veneto, si rifà per la trattazione delle interpellanze alle norme già descritte nella precedente sottosezione per le interrogazioni.

Tutti i testi delle interrogazioni e interpellanze e delle risposte fornite dalla Giunta regionale sono reperibili nel sito Internet del Consiglio regionale del Veneto nella sezione **attività e lavori**, cartella **attività di controllo**.

## TEMPI E MODALITÀ DI TRATTAZIONE DEGLI ATTI ISPETTIVI

<i>tipo di atto</i>	<i>tempo risposta termine discussione</i>	<i>procedura prevista in caso di scadenza del termine</i>	<i>tempi di svolgimento</i>
<b>Interrogazione a risposta scritta</b>	20 giorni	su richiesta del proponente, l'interrogazione è iscritta all'ordine del giorno del primo Consiglio utile per lo svolgimento come interrogazione a risposta orale	
<b>Interrogazione a risposta scritta su materia delegata agli enti locali</b>	40 giorni	su richiesta del proponente, l'interrogazione è iscritta all'ordine del giorno del primo Consiglio utile per lo svolgimento come interrogazione a risposta orale	
<b>Interrogazione con risposta in commissione</b>	20 giorni	nessuna	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ illustrazione dell'atto da parte del proponente: 5 minuti</li> <li>▪ risposta della Giunta: 10 minuti</li> <li>▪ replica del proponente: 5 minuti</li> </ul>
<b>Interrogazione a risposta orale</b> e <b>Interpellanza</b>	30 giorni, prorogabili di ulteriori 20 giorni o più su richiesta della Giunta e con il consenso del presentatore	<p>l'interrogazione è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta consiliare utile</p> <p>il presentatore può chiedere al Consiglio di fissare il giorno che egli propone per lo svolgimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ illustrazione dell'atto da parte del proponente: 5 minuti</li> <li>▪ risposta della Giunta: 10 minuti</li> <li>▪ replica del proponente: 5 minuti</li> </ul>
<b>Interrogazioni a risposta immediata</b>	tra quelle presentate almeno 7 giorni prima della seduta, il Presidente del Consiglio, sentita la Giunta, sceglie fino ad un massimo di dieci interrogazioni da svolgere prioritariamente all'inizio della seduta	le interrogazioni a risposta immediata non svolte possono essere ripresentate come interrogazioni ordinarie	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ risposta della Giunta: 3 minuti</li> <li>▪ replica del proponente: 1 minuto</li> </ul>

## Ricognizione delle leggi che prevedono forme di rendicontazione sullo stato di attuazione della legge o sull'attività degli enti regionali

fonte istitutiva titolo della legge	organo o ente tenuto alla presentazione	scadenza prevista per la presentazione
--	---	--

**Statuto della Regione del Veneto**  
articolo 59

Giunta regionale

annuale  
15 settembre

*Oggetto della relazione*

*Relazione sullo stato di attuazione del piano o dei piani regionali.*

**Legge regionale 7 dicembre 1979, n. 95**  
Norme per l'attuazione della legge 5 agosto  
1978, n. 457.  
articolo 4

Presidente Giunta  
regionale.

annuale  
non precisata

*Oggetto della relazione*

*Relazione annuale di cui alla lett. i) dell'art. 4 della legge n. 457/ 1978 sullo stato di attuazione dei programmi e la comunica al CER e al Consiglio regionale.*

**Legge regionale 7 settembre 1982, n. 44**  
Norme per la disciplina dell'attività di cava.  
articolo 24

Giunta regionale

annuale  
30 giugno

*Oggetto della relazione*

*Relazione sull'andamento dell'attività di cava e sulle più aggiornate previsioni di fabbisogni.*

fonte istitutiva titolo della legge	organo o ente tenuto alla presentazione	scadenza prevista per la presentazione
--	---	--

**Legge regionale 8 novembre 1983, n. 54**  
Scambi socio-culturali internazionali ed  
interregionali.  
articolo 3

Giunta regionale

annuale  
28 febbraio

*Oggetto della relazione*

*Relazione sul programma delle iniziative di scambi socio-culturali internazionali ed interregionali dell'anno precedente.*

**Legge regionale 27 giugno 1985, n. 61**  
Norme per l'assetto e l'uso del territorio.  
articolo 34

Giunta regionale

annuale  
non precisata

*Oggetto della relazione*

*Relazione sullo stato della pianificazione territoriale regionale e sui problemi di coordinamento con i programmi e i piani regionali.*

**Legge regionale 8 aprile 1986, n. 17**  
Disciplina degli interventi regionali nel settore  
archeologico.  
articolo 2

Giunta regionale

annuale  
31 gennaio

*Oggetto della relazione*

*Relazione sugli interventi effettuati nell'anno precedente.*

**Legge regionale 6 agosto 1987, n. 39**  
Istituzione di una anagrafe degli interventi  
finanziari regionali.  
articolo 5

Assessore  
competente

semestrale  
31 marzo e  
30 settembre

*Oggetto della relazione*

*Relazione corredata da elaborazioni e studi e riportante i dati contenuti nell'anagrafe degli interventi finanziari che rilevano le categorie giuridiche ed economiche dei beneficiari, l'articolazione territoriale, la rapidità ed efficacia della spesa.*

fonte istitutiva titolo della legge	organo o ente tenuto alla presentazione	scadenza prevista per la presentazione
--	---	--

**Legge regionale 30 dicembre 1987, n. 62**  
Istituzione della commissione regionale per la  
realizzazione delle pari opportunità tra uomo  
e donna.  
articolo 7

Commissione pari  
opportunità

annuale  
30 ottobre

*Oggetto della relazione*

*Relazione sulla propria attività e sullo stato di attuazione degli obiettivi della pari opportunità.*

**Legge regionale 6 giugno 1988, n. 28**  
Istituzione del difensore civico.  
articolo 13

Difensore civico

annuale  
31 marzo

*Oggetto della relazione*

*Relazione sull'attività svolta, con eventuali proposte di innovazioni normative o amministrative.*

**Legge regionale 28 giugno 1988, n. 29**  
Iniziative e coordinamento delle attività a  
favore dei giovani.  
articolo 7

Giunta regionale

annuale  
31 ottobre

*Oggetto della relazione*

*Relazione sullo stato di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge.*

**Legge regionale 9 agosto 1988, n. 42**  
Istituzione dell'ufficio di protezione e pubblica  
tutela dei minori.  
articolo 8

Ufficio di protezione  
dei minori

annuale  
31 dicembre

*Oggetto della relazione*

*Relazione dettagliata sull'attività svolta.*

fonte istitutiva titolo della legge	organo o ente tenuto alla presentazione	scadenza prevista per la presentazione
--	---	--

**Legge regionale 6 settembre 1988, n. 45**  
 Costituzione di una società a partecipazione regionale per lo sviluppo dell'innovazione e collaborazione con il CNR per studi e ricerche in materie di interesse regionale.  
 articolo 4

Giunta regionale

annuale  
 non precisata

*Oggetto della relazione*

*Relazione sulle collaborazioni e le attività programmate.*

**Legge regionale 20 luglio 1989, n. 21**  
 Piano socio sanitario regionale 1989-1991.  
 articolo 15

Giunta regionale

annuale  
 30 settembre

*Oggetto della relazione*

*Relazione, formata sulla base delle informazioni e dei dati forniti dall'Unità locale socio-sanitaria, contiene la verifica e la valutazione dell'attuazione del Piano socio-sanitario regionale e costituisce la base informativa per le stesse Unità locali socio-sanitarie nell'elaborazione dei piani attuativi e dei programmi annuali.*

**Legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40**  
 Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali.  
 articolo 24

Giunta regionale

annuale  
 non precisata

*Oggetto della relazione*

*Relazione informativa annuale che evidenzia, in ogni caso, lo stato di utilizzazione della risorsa nonché i risultati dei controlli effettuati.*

fonte istitutiva titolo della legge	organo o ente tenuto alla presentazione	scadenza prevista per la presentazione
--	---	--

**Legge regionale 27 febbraio 1990, n. 17**  
 Norme per l'esercizio delle funzioni nelle materie di competenza regionale attribuite ai sensi della legge 29.11.1984, n. 798 "Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia".  
 articolo 4

Giunta regionale

semestrale  
 non precisata

*Oggetto della relazione*

*Relazione semestrale sul grado di raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia, evidenziando, in termini di costi - efficacia, l'utilizzo dei finanziamenti disponibili.*

**Legge regionale 27 febbraio 1990, n. 17**  
 Norme per l'esercizio delle funzioni nelle materie di competenza regionale attribuite ai sensi della legge 29.11.1984, n. 798 "Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia".  
 articolo 4

Giunta regionale

con bilancio  
 consuntivo

*Oggetto della relazione*

*Relazione illustrativa dell'utilizzo degli stanziamenti per la realizzazione degli interventi.*

**Legge regionale 6 settembre 1991, n. 28**  
 Provvidenze a favore delle persone non autosufficienti assistite a domicilio e norme attuative delle residenze sanitarie assistenziali.  
 articolo 3

Giunta regionale

annuale  
 non precisata

*Oggetto della relazione*

*Relazione sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente articolo e sulle modalità di accertamento e di erogazione del concorso finanziario giornaliero - La Regione, fatto salvo il diritto alle prestazioni sanitarie, riconosce e assegna ai soggetti interessati un concorso finanziario giornaliero per le prestazioni assistenziali e di rilievo sanitario fornite o sostenute nel proprio domicilio da parte del servizio domiciliare, del nucleo familiare o delle reti di solidarietà.*

fonte istitutiva titolo della legge	organo o ente tenuto alla presentazione	scadenza prevista per la presentazione
--	---	--

**Legge regionale 22 giugno 1993 n. 15**  
Iniziative della regione per favorire il coordinamento degli orari in applicazione del comma 3, dell'art. 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142.  
Articolo 2

Giunta regionale

annuale  
31 dicembre

*Oggetto della relazione*  
*Relazione sullo stato di attuazione della legge.*

**Legge regionale 30 agosto 1993, n. 40**  
Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato.  
articolo 15

Giunta regionale

annuale  
non precisata

*Oggetto della relazione*  
*Relazione sullo stato di attuazione della legge.*

**Legge regionale 18 dicembre 1993 n. 53**  
Disciplina dell'attività di vigilanza e di controllo sugli enti amministrativi regionali.  
articolo 8

Istituto regionale  
ville venete

annuale  
28 febbraio

*Oggetto della relazione*  
*Relazione motivata e documentata sull'attività svolta nell'anno precedente nella quale, in particolare, devono essere raffrontati i risultati conseguiti con il programma di attività deliberato all'inizio dell'anno.*

**Legge regionale 18 dicembre 1993 n. 53**  
Disciplina dell'attività di vigilanza e di controllo sugli enti amministrativi regionali.  
articolo 8

ESU

annuale  
28 febbraio

*Oggetto della relazione*  
*Relazione motivata e documentata sull'attività svolta nell'anno precedente nella quale, in particolare, devono essere raffrontati i risultati conseguiti con il programma di attività deliberato all'inizio dell'anno.*

fonte istitutiva titolo della legge	organo o ente tenuto alla presentazione	scadenza prevista per la presentazione
--	---	--

**Legge regionale 18 dicembre 1993 n. 53**  
Disciplina dell'attività di vigilanza e di controllo  
sugli enti amministrativi regionali.  
articolo 8

Parco dei Colli  
Euganei

annuale  
28 febbraio

*Oggetto della relazione*

*Relazione motivata e documentata sull'attività svolta nell'anno precedente nella quale, in particolare, devono essere raffrontati i risultati conseguiti con il programma di attività deliberato all'inizio dell'anno.*

**Legge regionale 18 dicembre 1993 n. 53**  
Disciplina dell'attività di vigilanza e di controllo  
sugli enti amministrativi regionali.  
articolo 8

Parco del  
Fiume Sile

annuale  
28 febbraio

*Oggetto della relazione*

*Relazione motivata e documentata sull'attività svolta nell'anno precedente nella quale, in particolare, devono essere raffrontati i risultati conseguiti con il programma di attività deliberato all'inizio dell'anno.*

**Legge regionale 18 dicembre 1993 n. 53**  
Disciplina dell'attività di vigilanza e di controllo  
sugli enti amministrativi regionali.  
articolo 8

Consorzi di bonifica  
di I° e II° grado

annuale 30 giugno

*Oggetto della relazione*

*Relazione motivata e documentata sull'attività svolta nell'anno precedente nella quale, in particolare, devono essere raffrontati i risultati conseguiti con il programma di attività deliberato all'inizio dell'anno.*

**Legge regionale 18 dicembre 1993 n. 53**  
Disciplina dell'attività di vigilanza e di controllo  
sugli enti amministrativi regionali.  
articolo 8

Istituti Autonomi  
Case Popolari

annuale  
28 febbraio

*Oggetto della relazione*

*Relazione motivata e documentata sull'attività svolta nell'anno precedente nella quale, in particolare, devono essere raffrontati i risultati conseguiti con il programma di attività deliberato all'inizio dell'anno.*

fonte istitutiva titolo della legge	organo o ente tenuto alla presentazione	scadenza prevista per la presentazione
--	---	--

**Legge regionale 18 dicembre 1993 n. 53**  
Disciplina dell'attività di vigilanza e di controllo  
sugli enti amministrativi regionali.  
articolo 8

Consorzi  
amministrativi non  
rientranti art. 25 L.  
142/90

annuale  
28 febbraio

*Oggetto della relazione*

*Relazione motivata e documentata sull'attività svolta nell'anno precedente nella quale, in particolare, devono essere raffrontati i risultati conseguiti con il programma di attività deliberato all'inizio dell'anno.*

**Legge regionale 18 dicembre 1993 n. 53**  
Disciplina dell'attività di vigilanza e di controllo  
sugli enti amministrativi regionali  
articolo 8

Istituto  
Zooprofilattico.

annuale  
28 febbraio

*Oggetto della relazione*

*Relazione motivata e documentata sull'attività svolta nell'anno precedente nella quale, in particolare, devono essere raffrontati i risultati conseguiti con il programma di attività deliberato all'inizio dell'anno.*

**Legge regionale 18 dicembre 1993 n. 53**  
Disciplina dell'attività di vigilanza e di controllo  
sugli enti amministrativi regionali.  
articolo 8

ULS

annuale  
28 febbraio

*Oggetto della relazione*

*Relazione motivata e documentata sull'attività svolta nell'anno precedente nella quale, in particolare, devono essere raffrontati i risultati conseguiti con il programma di attività deliberato all'inizio dell'anno.*

**Legge regionale 18 dicembre 1993 n. 53**  
Disciplina dell'attività di vigilanza e di controllo  
sugli enti amministrativi regionali.  
articolo 8

Parco Dolomiti  
d'Ampezzo

annuale  
28 febbraio

*Oggetto della relazione*

*Relazione motivata e documentata sull'attività svolta nell'anno precedente nella quale, in particolare, devono essere raffrontati i risultati conseguiti con il programma di attività deliberato all'inizio dell'anno.*

fonte istitutiva titolo della legge	organo o ente tenuto alla presentazione	scadenza prevista per la presentazione
<b>Legge regionale 7 aprile 1994 n. 15</b> Interventi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale di origine veneta nell'Istria e nella Dalmazia. articolo 7	Giunta regionale	annuale 31 gennaio

*Oggetto della relazione*

*Relazione sullo stato di attuazione delle iniziative assunte nell'anno precedente, in base alla presente legge.*

<b>Legge regionale 7 aprile 1994, n. 18</b> Interventi in favore delle imprese ubicate nel territorio dei comuni della provincia di Belluno ai sensi dell'art. 8 della legge 9/1/1991. Articolo 6	Giunta regionale	annuale non precisata
---	------------------	--------------------------

*Oggetto della relazione*

*Relazione annuale sull'utilizzo delle provvidenze concesse in attuazione della presente legge.*

<b>Legge regionale 14 settembre 1994, n. 56</b> Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria" così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517. articolo 6	Giunta regionale	annuale 30 settembre
--	------------------	-------------------------

*Oggetto della relazione*

*Relazione di verifica e valutazione dell'attuazione del piano socio-sanitario regionale, dell'andamento della spesa sociale e sanitaria, dello stato sanitario della popolazione e dell'attività dei servizi e presidi della Regione che evidenzia il grado di raggiungimento degli obiettivi.*

fonte istitutiva titolo della legge	organo o ente tenuto alla presentazione	scadenza prevista per la presentazione
--	---	--

**Legge regionale 21 aprile 1995 n. 36**  
Promozione e sviluppo dei parchi scientifici e  
tecnologici nella Regione del Veneto.  
articolo 5

Giunta regionale

assieme a disegno  
di legge di bilancio

*Oggetto della relazione*

*Relazione annuale sull'attuazione della presente legge.*

**Legge regionale 6 settembre 1996 n. 30**  
Norme generali sulla partecipazione della  
Regione Veneto al processo normativo  
comunitario e sulle procedure di informazione  
e di attuazione dei programmi comunitari.  
articolo 6

Giunta regionale

assieme a disegno  
di legge di bilancio

*Oggetto della relazione*

*Relazione sugli interventi assunti, sulle integrazioni adottate e sullo stato di attuazione dei programmi finanziati con il concorso comunitario.*

**Legge regionale 6 settembre 1996 n. 30**  
Norme generali sulla partecipazione della  
Regione Veneto al processo normativo  
comunitario e sulle procedure di informazione  
e di attuazione dei programmi comunitari.  
articolo 6

Giunta regionale

semestrale  
non precisata

*Oggetto della relazione*

*Relazione sintetica sullo stato di attuazione dei programmi finanziati con il concorso comunitario.*

**Legge regionale 3 giugno 1997 n. 20**  
Riordino delle funzioni amministrative e  
principi in materia di attribuzione e di delega  
agli enti locali.  
articolo 12

Conferenza  
permanente  
Regione-Autonomie  
locali

semestrale  
non precisata

*Oggetto della relazione*

*Rapporto sullo stato di attuazione del decentramento.*

fonte istitutiva titolo della legge	organo o ente tenuto alla presentazione	scadenza prevista per la presentazione
<b>Legge regionale 5 settembre 1997 n. 35</b> Istituzione dell'azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agro-alimentare "Veneto agricoltura". articolo 13	Giunta regionale	annuale non precisata

*Oggetto della relazione*

*Relazione illustrativa sullo stato di attuazione del programma dell'anno precedente.*

<b>Legge regionale 16 dicembre 1997 n. 41</b> Abuso e sfruttamento sessuale: interventi a tutela e promozione della persona. articolo 9	Giunta regionale	annuale non precisata
---	------------------	--------------------------

*Oggetto della relazione*

*Relazione dettagliata sull'attività svolta ai sensi della presente legge.*

<b>Legge regionale 16 dicembre 1997 n. 42</b> Disposizioni per la valorizzazione delle produzioni agro-faunistiche. articolo 9	Giunta regionale	annuale 30 giugno
--	------------------	----------------------

*Oggetto della relazione*

*La Giunta regionale è tenuta a informare il Consiglio regionale dei risultati dell'applicazione delle misure agroambientali e faunistiche previste dalla presente legge, congiuntamente a quelli di applicazione di altre azioni sul territorio e l'ambiente previste dalla vigente normativa comunitaria.*

fonte istitutiva titolo della legge	organo o ente tenuto alla presentazione	scadenza prevista per la presentazione
--	---	--

**Legge regionale 7 aprile 1998 n. 8**  
Norme per l'attuazione del diritto allo studio  
universitario.  
Articolo 37

Giunta regionale

annuale  
non precisata

*Oggetto della relazione*

*Relazione sulla realizzazione degli interventi previsti nel piano annuale contenente, tra l'altro:*

- a) i criteri e le modalità, inerenti la formazione delle graduatorie per la fruizione dei servizi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettere c), e) e f);*
- b) gli importi delle borse di studio e l'ammontare dei prestiti d'onore;*
- c) l'entità minima delle tariffe per ogni fascia di appartenenza per l'utilizzo delle mense e delle strutture abitative universitarie;*
- d) i criteri per il riparto del fondo tra le Aziende per le spese di funzionamento, tenuto conto del numero complessivo degli studenti iscritti e dei servizi direttamente erogati;*
- e) l'entità dei contributi di cui all'articolo 25, comma 7, e all'articolo 30, comma 2;*
- f) il limite dei posti letto disponibili per gli studenti di cui al comma 6 dell'articolo 25;*
- g) la quota dei posti riservata, ai portatori di handicap, nelle strutture abitative.*

**Legge regionale 10 aprile 1998 n. 16**  
Interventi regionali a favore della qualità e  
dell'innovazione nei settori del commercio, del  
turismo e dei servizi e modifiche alla legge  
regionale 28 gennaio 1997 n. 3.  
articolo 9

Giunta regionale

annuale  
non precisata

*Oggetto della relazione*

*Relazione sulla gestione e sul raggiungimento della finalità della presente legge.*

**Legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1**  
Interventi regionali per agevolare l'accesso al  
credito nel settore del commercio.  
articolo 7

Giunta regionale

annuale  
31 gennaio

*Oggetto della relazione*

*La Veneto Sviluppo SPA presenta alla Giunta regionale una relazione dettagliata sullo stato di applicazione della presente legge, con particolare riferimento al numero delle domande pervenute e finanziate e delle iniziative realizzate nonché ai provvedimenti di revoca. La Giunta regionale trasmette entro il 31 gennaio dell'anno successivo tale relazione alla commissione consiliare competente con eventuali proposte di modifica della presente legge.*

fonte istitutiva titolo della legge	organo o ente tenuto alla presentazione	scadenza prevista per la presentazione
--	---	--

**Legge regionale 22 febbraio 1999, n. 6**  
Contributo ai cittadini veneti portatori di handicap psicofisici che applicano il "metodo Doman O Vojta" norma introdotta con L.R. 41/2003.  
articolo 3 bis

Giunta regionale

non precisata

*Oggetto della relazione*

*Relazione tecnico-scientifica sull'efficacia dei metodi autorizzati con la presente legge.*

**Legge regionale 16 agosto 1999, n. 38**  
Norme regionali in materia di istituzione di banche per la conservazione dei cordoni ombelicali a fini di trapianto.  
articolo 5

Segreteria regionale  
competente

annuale  
non precisata

*Oggetto della relazione*

*Relazione sull'attività svolta ai sensi della presente legge.*

**Legge regionale 16 dicembre 1999, n. 55**  
Interventi regionali per la promozione dei diritti umani, la cultura di pace, la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà.  
articolo 11

Giunta regionale

annuale  
non precisata

*Oggetto della relazione*

*Relazione sull'attività svolta nell'attuazione del piano annuale.*

**Legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57**  
Interventi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile veneta.  
articolo 10

Giunta regionale

annuale  
31 marzo

*Oggetto della relazione*

*La Giunta regionale riferisce sulla gestione e sul raggiungimento delle finalità della presente legge.*

fonte istitutiva titolo della legge	organo o ente tenuto alla presentazione	scadenza prevista per la presentazione
--	---	--

**Legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1**  
Interventi per la promozione di nuove imprese  
e di innovazione dell'imprenditoria femminile.  
articolo 8

Giunta regionale

annuale  
08 marzo

*Oggetto della relazione*

*Relazione sullo stato di attuazione della presente legge.*

**Legge regionale 7 aprile 2000, n. 14**  
Iniziative per la conoscenza della civiltà  
paleoveneta.  
articolo 5

Giunta regionale

con relazione  
della L.R. 17/86

*Oggetto della relazione*

*Relazione sugli interventi attuati ai sensi della presente legge.*

**Legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5**  
Provvedimento generale di rifinanziamento e  
di modifica di leggi regionali per la formazione  
del bilancio annuale e pluriennale della  
regione (legge finanziaria 2001).  
articolo 49

Giunta regionale

annuale  
non precisata

*Oggetto della relazione*

*La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale il bilancio di esercizio degli enti, aziende, agenzie regionali e società con partecipazione maggioritaria della Regione ed una relazione dimostrativa del raggiungimento degli obiettivi di cui ai programmi aziendali.*

**Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11**  
Conferimento di funzioni e compiti  
amministrativi alle autonomie locali in  
attuazione del decreto legislativo  
31 marzo 1998, n. 112.  
articolo 81

ARPAV

annuale  
non precisata

*Oggetto della relazione*

*Relazione annuale sulla qualità dell'aria di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g), del d.p.r. n. 203/1988.*

fonte istitutiva titolo della legge	organo o ente tenuto alla presentazione	scadenza prevista per la presentazione
<b>Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11</b> Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. articolo 100	Giunta regionale	annuale non precisata

*Oggetto della relazione*

*Relazione annuale su:*

- a) attività in materia di estimo navale, sulla base della vigente normativa statale;
- b) programmazione e pianificazione degli interventi di costruzione, bonifica e manutenzione dei porti classificati di rilievo regionale o interregionale ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 gennaio 1994 n. 84 "Riordino della legislazione in materia portuale" e successive modifiche e integrazioni, nonché delle opere edilizie a servizio dell'attività dei medesimi, previo parere della competente commissione consiliare, utilizzando, per la progettazione ed esecuzione di tali interventi, anche il personale del soppresso servizio escavazione porti, trasferito ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 112/1998;
- c) gestione del servizio idroviario padano-veneto, sulla base di apposita convenzione con le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Piemonte, ai sensi della legge regionale 27 giugno 1997, n. 23 "Intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate. Abrogazione delle leggi regionali 10 agosto 1979, n. 50 e 28 gennaio 1982, n. 7";
- d) rilascio di concessioni per la gestione delle infrastrutture ferroviarie di interesse regionale;
- e) rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale, per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia e da quelle di cui all'articolo 30, comma 5, lettera a). Sono escluse le aree demaniali individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1995;
- f) escavazione del fondale dei porti, in mancanza delle autorità portuali;
- g) programmazione e coordinamento dei corsi di formazione professionale previsti dalla normativa vigente in materia di accesso all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

<b>Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11</b> Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. articolo 113	Conferenza regionale permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria	annuale 30 giugno
--	---	----------------------

*Oggetto della relazione*

*Documenti di valutazione sullo stato dell'organizzazione e dell'efficacia dei servizi, sulla base delle informazioni contenute nella relazione sanitaria regionale.*

fonte istitutiva titolo della legge	organo o ente tenuto alla presentazione	scadenza prevista per la presentazione
<b>Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11</b> Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. articolo 115	Giunta regionale	annuale 30 giugno

*Oggetto della relazione*

*La relazione sanitaria regionale comprensiva della valutazione sullo stato dell'organizzazione e dell'efficacia dei servizi di cui al comma 4 dell'articolo 113.*

<b>Legge regionale 10 agosto 2001, n. 18</b> Istituzione, organizzazione e funzionamento del comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM). articolo 14	CORECOM	annuale 31 marzo
---	---------	---------------------

*Oggetto della relazione*

*Relazione conoscitiva sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale, con particolare riferimento al settore radiotelevisivo, nonché sull'attività svolta nell'anno precedente, dando conto nella stessa anche della gestione della propria dotazione finanziaria, sia per la parte relativa alle funzioni proprie sia per quella relativa alle funzioni delegate.*

<b>Legge regionale 9 novembre 2001, n. 31</b> Istituzione dell'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura. articolo 2	AVEPA	periodica non definita
--	-------	---------------------------

*Oggetto della relazione*

*Relazioni sull'andamento della gestione.*

<b>Legge regionale 9 novembre 2001, n. 31</b> Istituzione dell'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura. articolo 4	Giunta regionale	insieme a quella prevista art. 49 LR 5/2001
--	------------------	---

*Oggetto della relazione*

*Ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5, la Giunta regionale presenta il bilancio di esercizio dell'Agenzia unitamente a una relazione sul raggiungimento degli obiettivi di cui ai programmi aziendali.*

fonte istitutiva titolo della legge	organo o ente tenuto alla presentazione	scadenza prevista per la presentazione
--	---	--

**Legge regionale 29 novembre 2001, n. 32**  
 Agenzia regionale socio sanitaria.  
 articolo 2

Agenzia regionale  
 socio sanitaria

annuale  
 non precisata

*Oggetto della relazione*

*L'Agenzia presenta alla Giunta regionale ed al Consiglio regionale periodici rapporti sull'andamento della gestione delle aziende ULSS ed ospedaliere.*

**Legge regionale 29 novembre 2001, n. 32**  
 Agenzia regionale socio sanitaria.  
 articolo 2

Giunta regionale

In allegato alla  
 relazione art. 115  
 della LR 11/2001

*Oggetto della relazione*

*In allegato alla relazione annuale di cui all'articolo 115 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, la Giunta regionale presenta una relazione sull'attività svolta dall'Agenzia.*

**Legge regionale 29 novembre 2001, n. 32**  
 Agenzia regionale socio sanitaria.  
 articolo 2

Giunta regionale

non precisata

*Oggetto della relazione*

*Al fine di perseguire gli obiettivi della presente legge, le note, le linee guida, le deliberazioni inviate alle ULSS o comunque attinenti alla materia socio sanitaria inviate all'Agenzia sono trasmessi al Consiglio regionale che li trasmetterà alla competente Commissione consiliare.*

**Legge regionale 29 novembre 2001, n. 35**  
 Nuove norme sulla programmazione.  
 articolo 20

Giunta regionale

non precisata

*Oggetto della relazione*

*Le deliberazioni di cui al comma 2 e i risultati delle attività di monitoraggio e di valutazione sono comunicati al Consiglio regionale.*

fonte istitutiva titolo della legge	organo o ente tenuto alla presentazione	scadenza prevista per la presentazione
--	---	--

**Legge regionale 29 novembre 2001, n. 35**  
Nuove norme sulla programmazione.  
articolo 27

Giunta regionale

annuale  
non precisata

*Oggetto della relazione*

*Rapporto di monitoraggio sull'evolversi del PAS sotto il profilo procedurale, fisico e finanziario.*

**Legge regionale 29 novembre 2001, n. 35**  
Nuove norme sulla programmazione.  
Articolo 28

Giunta regionale

non definita

*Oggetto della relazione*

*Valutazione in itinere e di una valutazione ex-post, volte a determinare l'impatto rispetto agli obiettivi e le priorità e ad analizzarne le incidenze su problemi strutturali specifici in particolar modo sull'analisi degli effetti prodotti sulla situazione economico - sociale, sull'equilibrio del mercato del lavoro, sul miglioramento della competitività delle piccole e medie imprese, sulla situazione ambientale iniziale e finale.*

**Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39**  
Ordinamento del bilancio e della contabilità  
della Regione.  
articolo 58

Giunta regionale

annuale  
non precisata

*Oggetto della relazione*

*La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale il bilancio di esercizio degli enti, aziende, agenzie regionali e società con partecipazione maggioritaria della Regione ed una relazione dimostrativa del raggiungimento degli obiettivi di cui ai programmi aziendali.*

**Legge regionale 29 marzo 2002, n. 8**  
Norme sul sistema statistico regionale.  
articolo 3

struttura regionale di  
statistica

annuale  
31 marzo

*Oggetto della relazione*

*Un rapporto annuale sull'attività svolta dalla struttura nell'anno precedente.*

fonte istitutiva titolo della legge	organo o ente tenuto alla presentazione	scadenza prevista per la presentazione
--	---	--

**Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33**  
Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo.  
Articolo 104

Veneto Sviluppo  
SPA.

Semestrale  
non precisata

*Oggetto della relazione*

*Una scheda di monitoraggio, le informazioni finanziarie ed una relazione contenente i risultati e le valutazioni degli interventi realizzati.*

**Legge regionale 4 aprile 2003, n. 5**  
Nuove norme per la disciplina dell'attività ispettiva in materia sanitaria e sociale nella Regione Veneto.  
Articolo 4

Giunta regionale

semestrale  
non precisata

*Oggetto della relazione*

*Il dirigente responsabile della struttura regionale per l'attività ispettiva e di vigilanza predispone una specifica relazione, con cadenza semestrale, sull'attività di vigilanza svolta.*

**Legge regionale 4 aprile 2003, n. 8**  
Disciplina dei distretti produttivi ed interventi di politica industriale locale.  
Articolo 14

Giunta regionale

annuale  
non precisata

*Oggetto della relazione*

*Relazione sullo stato di attuazione della presente legge.*

**Legge regionale 14 agosto 2003, n. 17**  
Norme per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva delle persone con disabilità'.  
Articolo 4

Giunta regionale

annuale  
non precisata

*Oggetto della relazione*

*Relazione sugli interventi attuati ai sensi della presente legge.*

fonte istitutiva titolo della legge	organo o ente tenuto alla presentazione	scadenza prevista per la presentazione
--	---	--

**Legge regionale 3 ottobre 2003, n. 18**  
Partecipazione della Regione del Veneto alla costituzione, quale socio fondatore, della fondazione "Vajont 9 ottobre 1963" con sede in Longarone (BL).  
articolo 4

Fondazione

annuale  
non precisata

*Oggetto della relazione*  
*Relazione sull'attività svolta.*

**Legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23**  
Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva di carburanti.  
articolo 13

Giunta regionale

annuale  
31 maggio

*Oggetto della relazione*  
*Relazione sullo stato di ammodernamento della rete stradale di carburanti.*

**Legge regionale 7 novembre 2003, n. 27**  
Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche.  
Articolo 56

Osservatorio  
regionale degli  
appalti ...

annuale  
non precisata

*Oggetto della relazione*  
*Relazione sull'andamento degli appalti pubblici in ambito regionale.*

**Legge regionale 24 novembre 2003, n. 36**  
Istituzione della commissione regionale per le attività diabetologiche.  
Articolo 2

Commissione  
regionale per le  
attività  
diabetologiche

annuale  
non precisata

*Oggetto della relazione*  
*Relazione sull'attività svolta e formula eventuali proposte per migliorare il servizio sanitario e assistenziale nonché una relazione finale sull'attività effettuata nel triennio.*

fonte istitutiva titolo della legge	organo o ente tenuto alla presentazione	scadenza prevista per la presentazione
--	---	--

**Legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40**  
Nuove norme per gli interventi in agricoltura  
Articolo 6

Giunta regionale

non precisata

*Oggetto della relazione*

*Le risultanze del processo di monitoraggio e valutazione dell'attuazione della presente legge.*

**Legge regionale 19 dicembre 2003, n. 41**  
Disposizioni di riordino e semplificazione  
normativa - collegato alla legge finanziaria  
2003 in materia di prevenzione, sanità, servizi  
sociali e sicurezza pubblica.  
Articolo 7

Giunta regionale

annuale  
non precisata

*Oggetto della relazione*

*Sull'assegnazione e l'utilizzo dei beni mobili dismessi dalle strutture sanitarie.*

**Legge regionale 19 dicembre 2003, n. 42**  
Iniziative per l'istituzione a Venezia di  
un'agenzia europea per la cultura  
Articolo 2

gruppo tecnico  
operativo

trimestrale

*Oggetto della relazione*

*Relazione sulle iniziative intraprese per l'istituzione in Venezia un organismo rappresentativo dell'Unione europea avente come scopo la formazione e l'aggiornamento di docenti e ricercatori che operano nei paesi dell'Est europeo.*

**Legge regionale 24 dicembre 2004, n. 34**  
Istituzione della Fondazione "Centro studi  
transfrontaliero" di Comelico e Sappada  
Articolo 4

Fondazione "Centro  
studi  
transfrontaliero" di  
Comelico e  
Sappada

Annuale  
30 giugno

*Oggetto della relazione*

*Relazione sull'attività svolta.*

fonte istitutiva titolo della legge	organo o ente tenuto alla presentazione	scadenza prevista per la presentazione
--	---	--

**Legge regionale 12 agosto 2005, n. 13**  
 Disciplina del regime di deroga previsto dall'articolo 9 della direttiva n. 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in attuazione della legge 3 ottobre 2002, n. 221 "Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva comunitaria n. 79/409/CEE"  
 Articolo 6

Giunta regionale.

30 giugno

*Oggetto della relazione*

Relazione sull'attuazione delle deroghe di cui alla presente legge.

**Legge regionale 18 novembre 2005, n. 18**  
 Istituzione del servizio civile regionale volontario.  
 Articolo 12

Giunta regionale.

Entro trenta giorni dalla scadenza del programma triennale

*Oggetto della relazione*

Una relazione sulle attività svolte

**Legge regionale 22 dicembre 2005, n. 26**  
 Istituzione dell'Istituto Oncologico Veneto.  
 Articolo 10

Istituto Oncologico Veneto

annuale  
 30 giugno

*Oggetto della relazione*

Il Consiglio regionale verifica annualmente il raggiungimento degli obiettivi di ricerca ed assistenziali in coerenza con le risorse assegnate dallo Stato e dalla Regione sulla base di una relazione che l'Istituto provvede a trasmettere entro il 30 giugno di ogni anno

fonte istitutiva titolo della legge	organo o ente tenuto alla presentazione	scadenza prevista per la presentazione
<b>Legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2</b> Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006 Articolo 8	Giunta regionale.	annuale 30 settembre

*Oggetto della relazione*

Relazione annuale sull'attività per il centro regionale sulla sclerosi multipla.

<b>Legge regionale 1 giugno 2006, n. 4</b> Interventi regionali per celebrazioni speciali in occasione della commemorazione di eventi storici di grande rilevanza o di personalità venete di prestigio nazionale o internazionale Articolo 4	Giunta regionale.	annuale non precisata
---	-------------------	--------------------------

*Oggetto della relazione*

Una relazione di valutazione sull'efficacia degli interventi e delle azioni evidenziate.

<b>Legge regionale 1 giugno 2006, n. 6</b> interventi regionali per la promozione del protocollo di Kyoto e della direttiva 2003/87/CE Articolo 9	Giunta regionale.	annuale non precisata
---	-------------------	--------------------------

*Oggetto della relazione*

Una relazione sullo stato di attuazione della presente legge

<b>Legge regionale 3 novembre 2006, n. 23</b> Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale Articolo 23	Commissione regionale della cooperazione sociale tramite la Giunta regionale.	annuale non precisata
---	---	--------------------------

*Oggetto della relazione*

Una relazione sull'attività svolta dalla Commissione regionale della cooperazione sociale

fonte istitutiva titolo della legge	organo o ente tenuto alla presentazione	scadenza prevista per la presentazione
<b>Legge regionale 23 novembre 2006, n. 25</b> Costituzione di una Commissione tecnica per lo studio dell'impatto territoriale e sociale dei flussi migratori nella Regione Veneto Articolo 3	Commissione tecnica per lo studio dell'impatto territoriale e sociale dei flussi migratori nella Reg. Veneto	semestrale

*Oggetto della relazione*

Attività della commissione

<b>Legge regionale 18 maggio 2007, n. 9</b> Norme per la promozione ed il coordinamento della ricerca scientifica, dello sviluppo economico e dell'innovazione nel sistema produttivo regionale. Articolo 5	Comitato di indirizzo regionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione.	annuale non precisata
---	--	--------------------------

*Oggetto della relazione*

Valutazione di efficacia della presente legge sul sistema produttivo veneto

<b>Legge regionale 18 maggio 2007, n. 9</b> Norme per la promozione ed il coordinamento della ricerca scientifica, dello sviluppo economico e dell'innovazione nel sistema produttivo regionale. Articolo 10	Veneto Innovazione spa	annuale 30 settembre
--	------------------------	-------------------------

*Oggetto della relazione*

Informazione sui principali risultati dell'attività svolta in attuazione della legge

<b>Legge regionale 3 novembre 2007, n. 33</b> Nuove disposizioni in materia di soccorso alpino Articolo 7	Giunta regionale	annuale
---	------------------	---------

*Oggetto della relazione*

Una relazione sull'attività svolta

fonte istitutiva titolo della legge	organo o ente tenuto alla presentazione	scadenza prevista per la presentazione
--	---	--

**Legge regionale 11 luglio 2008, n. 5**  
 Norme sulla sicurezza delle navi adibite alla navigazione marittima e addette al trasporto di persone all'interno della laguna veneta  
 Articolo 11

Giunta regionale

annuale  
 31 dicembre

*Oggetto della relazione*

Una relazione sull'impatto delle disposizioni sulla sicurezza della navigazione di cui alla presente legge, formulando eventuali proposte di modifica della disciplina

**Legge regionale 31 luglio 2009, n. 15**  
 Norme in materia di gestione stragiudiziale del contenzioso sanitario  
 Articolo 5

Giunta regionale

annuale non  
 precisata

*Oggetto della relazione*

Una relazione, anche in conformità alla programmazione sanitaria, sulle eventuali misure o azioni intraprese nei confronti delle aziende ULSS ed ospedaliere e delle strutture private provvisoriamente accreditate per contenere l'incidenza del rischio clinico

**Legge regionale 31 luglio 2009, n. 17**  
 Norme in materia di gestione stragiudiziale del contenzioso sanitario  
 Articolo 6 comma 2 lettera e

Osservatorio  
 permanente sul  
 fenomeno  
 dell'inquinamento  
 luminoso

relazione biennale

*Oggetto della relazione*

Una relazione biennale sul fenomeno dell'inquinamento luminoso nella Regione Veneto e sullo stato di attuazione della presente legge, in cui si rende conto dell'andamento del fenomeno dell'inquinamento luminoso nel territorio regionale e del risparmio energetico conseguito

fonte istitutiva titolo della legge	organo o ente tenuto alla presentazione	scadenza prevista per la presentazione
--	---	--

**Legge regionale 9 ottobre 2009, n. 25**  
Interventi regionali per il sistema del cinema e dell'audiovisivo e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Veneto  
articolo 5

Giunta regionale

annuale  
30 giugno

*Oggetto della relazione*

Relazione sullo stato di attuazione del piano dell'anno precedente specificando:

- a) analisi degli esiti conseguiti in termini di efficacia dell'azione regionale nel settore;
- b) attività realizzate direttamente, in collaborazione con enti locali, soggetti pubblici e privati senza fine di lucro operanti nel Veneto e le relative risorse;
- c) risorse impiegate dalla Regione;
- d) esercizio delle funzioni amministrative in materia di incentivazione alle attività cinematografiche di rilevanza locale esercitate dalle province.

**Legge regionale 22 gennaio 2010, n. 8**  
Prevenzione e contrasto dei fenomeni di mobbing e tutela della salute psico-sociale della persona sul luogo del lavoro  
articolo 8

Giunta regionale

annuale non  
precisata

*Oggetto della relazione*

Attuazione della legge e sui risultati ottenuti nel tutelare la dignità umana e l'integrità psico-fisica dei lavoratori.

**Legge regionale 22 gennaio 2010, n. 11**  
Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2010  
articolo 74

Giunta regionale

31 dicembre 2011

*Oggetto della relazione*

Approfondito studio idrogeologico e censimento del patrimonio faunistico botanico della zona delle ex cave di argilla di Roverchiara (VR)

## Ricognizione delle leggi che prevedono l'approvazione di strumenti di pianificazione da parte del Consiglio regionale

Fonte normativa	Oggetto del piano/programma
<p><b>Legge regionale 9 giugno 1975, n. 72 (BUR n. 26/1975)</b> Interventi regionali per la realizzazione e il potenziamento dei servizi socio - assistenziali a favore delle persone anziane. Articolo 12</p>	<p>Piano di riparto: Per la realizzazione dei servizi di assistenza aperta e dei servizi di assistenza residenziale la Regione concede ai comuni singoli o associati e alle comunità montane i seguenti contributi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) contributo annuo per nucleo familiare assistito per i servizi di assistenza domiciliare, in misura fissata annualmente dalla Giunta regionale;</li><li>b) contributo annuo per persona assistita per il servizio di soggiorno climatico e contributo per attività ricreative, culturali e di tempo libero, in misura fissata annualmente dalla Giunta regionale.</li></ul>
<p><b>Legge regionale 25 marzo 1977, n. 28 (BUR n. 14/1977)</b> Disciplina dei consultori familiari. Articolo 19</p>	<p>Per l'istituzione e il funzionamento dei consultori familiari di cui agli artt. 14 e 16 della presente legge, la Regione approva ogni anno un piano finanziario di contributi, tenendo conto delle proposte delle ULSS e delle indicazioni territoriali di cui all'articolo precedente.</p>

**Legge regionale 25 marzo 1977, n. 28  
(BUR n. 14/1977)**

Disciplina dei consultori familiari.  
Articolo 20

**Legge regionale 30 marzo 1979, n. 20  
(BUR n. 16/1979)**

Disciplina dei mercati all'ingrosso.  
Articolo 2

**Legge regionale 7 dicembre 1979, n. 95  
(BUR n. 62/1979)**

Norme per l'attuazione della legge 5 agosto 1978, n. 457.  
Articolo 2

**Legge regionale 14 marzo 1980, n. 16  
(BUR n. 17/1980)**

Disciplina delle manifestazioni fieristiche e iniziative regionali di promozione economica.  
Articolo 12

**Legge regionale 8 maggio 1980, n. 54  
(BUR n. 31/1980)**

Interventi per lo sviluppo della ricerca speleologica e per la conservazione del patrimonio speleologico del Veneto.  
Articolo 2

Nell'ambito del piano di formazione professionale (L.R. 10/90), la Regione promuove l'organizzazione di corsi periodici di formazione e di aggiornamento obbligatorio per consulenti familiari e operatori consultoriali.

Piano regionale di intervento nel settore dei mercati all'ingrosso.

Il Consiglio regionale, sulla base delle proposte avanzate dalla Giunta regionale:  
a) individua il fabbisogno abitativo del territorio regionale da soddisfare:  
1. con interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente;  
2. con la realizzazione di nuove costruzioni;  
3. con gli interventi di edilizia rurale.

Programma, per l'anno successivo, di promozione delle produzioni venete, settori primario, con la individuazione e il coordinamento di tutte le iniziative della Regione e degli enti, aziende ed agenzie dipendenti, corredato di previsioni di spesa per ciascun gruppo omogeneo di iniziative.

Programma per l'attuazione di ricerche e studi, congressi, convegni e attività similari finanziati in tutto o in parte dalla Regione per incentivare e sviluppare la ricerca scientifica e gli studi sulla speleologia nel Veneto.

**Legge regionale 28 gennaio 1982, n. 8  
(BUR n. 4/1982)**

Interventi regionali per il potenziamento delle infrastrutture e delle attrezzature nel settore dei trasporti.

Articolo 8

Piano pluriennale di finanziamento per l'assegnazione dei contributi sulla spesa necessaria all'esecuzione di interventi nei seguenti settori:

- a) parcheggi scambiatori, parcheggi di penetrazione e autosili, per il potenziamento del trasporto pubblico a salvaguardia dei centri storici;
- b) autostazioni di preminente interesse regionale;
- c) aeroporti nelle località di preminente interesse regionale;
- d) interventi per l'eliminazione di passaggi a livello e per l'adeguamento di sottopassi di linee ferroviarie su strade provinciali e comunali;
- e) centri programmati a livello di bacini di trasporto per la manutenzione di automezzi in servizio pubblico;
- f) infrastrutture di raccordo ferroviario, stradale, portuale e sulle linee navigabili e relative attrezzature, a servizio di insediamenti industriali e commerciali di preminente interesse regionale;
- g) costruzione di natanti fluviali e fluviomarittimi, chiatte e spintori da adibire al trasporto merci e passeggeri sulle idrovie e attrezzature di cantieri navali relativi.

**Legge regionale 7 settembre 1982, n. 44  
(BUR n. 39/1982)**

Norme per la disciplina dell'attività di cava.  
Articolo 7

Piano regionale dell'attività di cava.

**Legge regionale 22 ottobre, 1982 n. 49  
(BUR n. 48/1982)**

Competenza e disciplina degli interventi in materia di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei dipendenti da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool.

Articolo 6

Piano triennale di interventi contro l'uso non terapeutico delle sostanze stupefacenti, psicotrope e contro l'abuso dell'alcool e costituisce parte integrante del piano socio-sanitario regionale.

**Legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55  
(BUR n. 57/1982)**

Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale.

Articolo 3

**Legge regionale 16 agosto 1984, n. 40  
(BUR n. 38/1984)**

Nuove norme per l'istituzione di parchi e riserve naturali regionali.

Articolo 5

**Legge regionale 16 agosto 1984, n. 40  
(BUR n. 38/1984)**

Nuove norme per la istituzione di parchi e riserve naturali regionali.

Articolo 10

**Legge regionale 27 novembre 1984, n. 59  
(BUR n. 55/1984)**

Norme per il miglioramento organizzativo dei mercati all'ingrosso.

Articolo 3

**Legge regionale 2 aprile 1985, n. 31 (BUR  
n. 14/1985)**

Norme e interventi per agevolare i compiti educativi delle famiglie e per rendere effettivo il diritto allo studio.

Articolo 9

**Legge regionale 16 aprile 1985, n. 33  
(BUR n. 16/1985)**

Norme per la tutela dell'ambiente.

Articolo 19

Piano sociale coordinato con il piano socio-sanitario regionale, con i programmi e i piani delle UUSSLL e dei comuni per le funzioni di loro competenza, che realizzi sul territorio l'uniforme erogazione dei servizi.

Variazioni o aggiunte al primo elenco già presentato ai sensi della legge 31 maggio 1980, n. 72 delle zone da costituire in parco o riserva naturale regionale, indicando, relativamente a ciascun parco o riserva, le più idonee misure di salvaguardia.

Piano ambientale per ciascuno dei parchi e delle riserve costituiti nei modi di cui all'art. 7.

Disposizioni emanate dal Consiglio regionale ai fini di coordinamento per la redazione dei regolamenti dei mercati all'ingrosso.

Programma triennale per :  
- agevolare il compito educativo delle famiglie;  
- favorire il pieno adempimento dell'obbligo scolastico;  
- rendere effettivo il diritto di ogni persona ad accedere ai vari gradi dell'istruzione e della formazione professionale.

Piano regionale per l'ambiente.

**Legge regionale 16 aprile 1985, n. 33  
(BUR n. 16/1985)**

Norme per la tutela dell'ambiente.  
Articolo 22

Il piano regionale di risanamento  
dell'atmosfera.

**Legge regionale 16 aprile 1985, n. 33  
(BUR n. 16/1985)**

Norme per la tutela dell'ambiente.  
Articolo 24

Il piano regionale di risanamento delle acque.

**Legge regionale 27 giugno 1985, n. 61  
(BUR n. 27/1985)**

Norme per l'assetto e l'uso del territorio.  
Articoli 12 e 2

L'elenco delle aree inedificabili di cui  
all'articolo 1 ter della Legge 8 agosto 1985,  
n. 431, nonché l'elenco dei corsi d'acqua  
esclusi, di cui all'articolo 1 quater della  
Legge 8 agosto 1985, n. 31.

**Legge regionale 27 giugno 1985, n. 61  
(BUR n. 27/1985)**

Norme per l'assetto e l'uso del territorio.  
Articolo 13

Elenco dei comuni obbligati al Piano per  
l'Edilizia Economica e Popolare e i criteri  
che ne rendono opportuna l'adozione per i  
Comuni non obbligati.

**Legge regionale 27 giugno 1985, n. 61  
(BUR n. 27/1985)**

Norme per l'assetto e l'uso del territorio.  
Articolo 32

Piano Territoriale Regionale di  
Coordinamento.

**Legge regionale 27 giugno 1985, n. 61  
(BUR n. 27/1985)**

Norme per l'assetto e l'uso del territorio.  
Articolo 32

Piano di area.

**Legge regionale 27 giugno 1985, n. 61  
(BUR n. 27/1985)**

Norme per l'assetto e l'uso del territorio.  
Articolo 37

Piano Territoriale Provinciale.

**Legge regionale 27 giugno 1985, n. 61  
(BUR n. 27/1985)**

Norme per l'assetto e l'uso del territorio.  
Articolo 82

Tabelle contenenti il costo teorico base e i parametri per la determinazione dell'incidenza delle spese di urbanizzazione primaria e secondaria, con riferimento alle opere elencate all'art. 4 della L. 29 settembre 1964, n. 847, come modificato dall'art. 44 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, nonché alle quantità minime inderogabili fissate dal D.M.LL.PP. 2 aprile 1968, n. 1444, e dalla presente legge.

**Legge regionale 27 giugno 1985, n. 61  
(BUR n. 27/1985)**

Norme per l'assetto e l'uso del territorio.  
Articolo 83

La quota del contributo per il rilascio della concessione, commisurata al costo di costruzione e non superiore al 10%, ai sensi dell'art. 6 della L. 28 gennaio 1977, n. 10, così come modificato dall'art. 9 del D.L. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito nella L. 25 marzo 1982, n. 94, è determinata da apposite tabelle adottate o variate con delibera del Consiglio Regionale.

**Legge regionale 28 agosto 1986, n. 42  
(BUR n. 42/1986)**

Mercati alla produzione.  
Articolo 3

Il Consiglio regionale autorizza l'istituzione dei mercati alla produzione sulla base degli strumenti programmatori di settore e ne determina gli specifici requisiti strutturali e di funzionamento.

**Legge regionale 28 agosto 1986, n. 42  
(BUR n. 42/1986)**

Mercati alla produzione.  
Articolo 7

I criteri per la formulazione dei regolamenti di mercato.

**Legge regionale 28 agosto 1986, n. 44  
(BUR n. 42/1986)**

Disciplina della riproduzione animale.  
Articolo 12

Disciplina dei trapianti degli embrioni dei bovini con la tecnica dell'“ embryo - transfer ”.

**Legge regionale 30 dicembre 1987, n. 62  
(BUR n. 76/1987)**

Istituzione della commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna.  
Articolo 7

Programma di iniziative in materia di pari opportunità fra uomo e donna, determinando obiettivi e priorità e i mezzi per attuarle.

**Legge regionale 26 settembre 1989, n. 35  
(BUR n. 55/1989)**

Nuove norme in materia di associazionismo artigiano.

Articolo 3

Le linee programmatiche per la concessione di un contributo nella misura massima del 6% della spesa necessaria per la realizzazione dei programmi di cui all'art. 4.

**Legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38  
(BUR n. 58/1989)**

Norme per l'istituzione del parco regionale dei Colli Euganei.

Articolo 5

Piano ambientale.

**Legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40  
(BUR n. 58/1989)**

Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali.

Articolo 2

Piano regionale delle acque minerali e termali (P.R.A.M.T.).

**Legge regionale 30 gennaio 1990 n. 9  
(B.U.R. 8/1990)**

Interventi nel settore dell'immigrazione.

Articolo 3

Piano triennale di massima degli interventi volti al superamento delle specifiche difficoltà connesse alla condizione di immigrato e a favorirne, nel mantenimento della lingua e della identità culturale, il processo di convivenza all'interno della comunità regionale.

**Legge regionale 30 gennaio 1990 n. 9  
(B.U.R. 8/1990)**

Interventi nel settore dell'immigrazione.

Articolo 12

Regolamento interno della Consulta regionale per l'immigrazione.

**Legge regionale 30 gennaio 1990 n. 12  
(B.U.R. 8/1990)**

Norme per l'istituzione del parco naturale regionale della Lessinia.

Articolo 5

Piano ambientale.

**Legge regionale 27 febbraio 1990 n. 17  
(B.U.R. 14/1990)**

Norme per l'esercizio delle funzioni nelle materie competenza regionale attribuite ai sensi della legge 29 novembre 1984, n. 798 "Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia".  
Articolo 3

**Legge regionale 27 febbraio 1990 n. 17  
(B.U.R. 14/1990)**

Norme per l'esercizio delle funzioni nelle materie competenza regionale attribuite ai sensi della legge 29 novembre 1984, n. 798 "Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia".  
Articolo 4

**Legge regionale 22 marzo 1990 n. 21  
(B.U.R. 22/1990)**

Norme per l'istituzione del parco delle Dolomiti D'Ampezzo.  
Articolo 5

**Legge regionale 8 gennaio 1991 n. 1  
(B.U.R. n. 3/1991)**

Disposizioni per l'innovazione in agricoltura e programma regionale di sviluppo agricolo e forestale per il periodo 1990/1994.  
Articolo 3

Piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia.

Programmi degli interventi da attuare sulla base degli obiettivi e delle linee guida del piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia.

Piano ambientale.

Piani specifici:

- a) agricolo-ambientale e per la difesa fitopatologica;
- b) b) agricolo-alimentare: per la ristrutturazione del settore vitivinicolo; per il rilancio del settore zootecnico-lattiero-caseario; per il settore orto-frutticolo e per la riconversione delle produzioni alle esigenze del mercato; per il settore vivaistico e floricolo, nonché per la ristrutturazione del comparto della lavorazione dei prodotti agricoli e zootecnici;
- c) per il settore della pesca e dell'acquacoltura;
- d) per lo sviluppo socio-economico e ambientale della montagna;
- e) per lo sviluppo dell'apicoltura;
- f) piano per la ricostituzione delle alberature in zona rurale.

**Legge regionale 28 gennaio 1991 n. 8  
(B.U.R. 10/1991)**

Norme per l'istituzione del parco naturale regionale del fiume Sile.

Articolo 5

Piano ambientale.

**Legge regionale 24 gennaio 1992 n. 6  
(B.U.R. 8/1992)**

Provvedimenti per la prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi.

Articolo 2

Piano regionale antincendi boschivi.

**Legge regionale 24 dicembre 1992 n. 25  
(B.U.R. 127/1992)**

Norme in materia di variazioni provinciali e comunali.

Articoli 11 e 13

Programma di variazione delle circoscrizioni comunali.

**Legge regionale 24 dicembre 1992 n. 25  
(B.U.R. 127/1992)**

Norme in materia di variazioni provinciali e comunali.

Articolo 14bis

Riordino delle circoscrizioni territoriali dei comuni dell'area metropolitana (anche indipendentemente dal programma, di cui all'articolo 11).

**Legge regionale 27 gennaio 1993 n. 8  
(B.U.R. 9/1993)**

Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 1993).

Articolo 13

Regolamentazione della funzione ispettiva ai fini della qualificazione e della razionalizzazione delle funzioni, dei compiti e delle spese connesse agli incarichi e alle attività di controllo, vigilanza, ispezione, nonché di commissario ad acta previste dalle leggi regionali vigenti.

**Legge regionale 5 aprile 1993 n. 12  
(B.U.R. n. 29/1993)**

Norme in materia di sport e tempo libero

Articolo 5

Indirizzi, gli obiettivi, e le priorità settoriali e territoriali da perseguire nel triennio successivo.

**Legge regionale 9 dicembre 1993 n. 50  
(B.U.R. 104/1993)**

Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio  
Articolo 8

Il piano faunistico venatorio regionale, con il relativo regolamento di attuazione.

**Legge regionale 18 dicembre 1993 n. 53  
(B.U.R. 107/1993)**

Disciplina dell'attività di vigilanza e di controllo sugli enti amministrativi regionali.  
Articolo 7

Indirizzi generali sulla vigilanza sul conseguimento degli obiettivi e sul funzionamento degli enti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2.

**Legge regionale 7 aprile 1994 n. 15  
(B.U.R. 30/1994)**

Interventi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale di origine veneta nell'Istria e nella Dalmazia.  
Articolo 7

Programma annuale degli interventi.

**Legge regionale 14 settembre 1994 n. 56  
(B.U.R. n. 77/1994)**

Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria", così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.  
Articolo 2

Piano socio sanitario regionale.

**Legge regionale 14 settembre 1994 n. 56  
(B.U.R. n. 77/1994)**

Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria", così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.  
Articolo 4

Protocolli d'intesa per regolamentare, nel rispetto delle proprie competenze istituzionali, l'apporto delle facoltà di medicina alle attività assistenziali del servizio sanitario regionale.

**Legge regionale 31 ottobre 1994 n. 63  
(B.U.R. 93/1994)**

Norme per la subdelega delle funzioni concernenti la materia dei beni ambientali.  
Articolo 2

**Legge regionale 15 novembre 1994 n. 65  
(B.U.R. 98/1994)**

Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati.  
Articolo 10

**Legge regionale 18 aprile 1995 n. 29  
(B.U.R. 38/1995)**

Istituzione dell'autorità di bacino del fiume Sile e della pianura tra Piave e Livenza e disciplina delle funzioni della regione in attuazione della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modifiche ed integrazioni  
Articolo 2

**Legge regionale 18 ottobre 1996 n. 32  
(B.U.R. n. 94/1996)**

Dorme per l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del veneto (ARPAV).  
Articolo 2

**Legge regionale del 18 aprile 1997 n. 9  
(B.U.R. n. 33/1997)**

Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività agrituristica.  
Articolo 14

**Legge regionale 8 settembre 1997 n. 36  
(B.U.R. 74/1997)**

Norme per l'istituzione del parco regionale del delta del Po.  
Articolo 2

L'elenco dei corsi d'acqua di cui all'articolo 1 quater della legge 8 agosto 1985, n. 431, e gli aggiornamenti del medesimo con la procedura prevista dagli articoli 122 e 123 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, e successive modifiche ed integrazioni.

Piano sangue e plasma regionale di cui all'articolo 11, comma 2 della legge 4 maggio 1990, n. 107.

Piani di bacino.

Definire, nell'ambito degli strumenti di programmazione e pianificazione previsti dalla normativa vigente, gli obiettivi generali delle attività di prevenzione collettiva e controllo ambientale.

Programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione di aree rurali.

Piano del Parco.

**Legge regionale 7 aprile 1998 n. 8  
(B.U.R. 32/1998)**

Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario  
Articolo 36

**Legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25  
(BUR n. 99/1998)**

Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale.  
Articolo 12

**Legge regionale 10 maggio 1999, n. 21  
(B.U.R. 42/1999)**

Norme in materia di inquinamento acustico.  
Articolo 6

**Legge regionale 16 dicembre 1999, n. 55  
(B.U.R. 110/1999)**

Interventi regionali per la promozione dei diritti umani, la cultura di pace, la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà.  
Articolo 3

**Legge regionale 16 dicembre 1999, n. 55  
(B.U.R. 110/1999)**

Interventi regionali per la promozione dei diritti umani, la cultura di pace, la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà.  
Articolo 10

**Legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59  
(B.U.R. 112/1999)**

Nuove disposizioni in materia d intervento regionale per l'ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne elementari e medie..  
Articolo 4

**Legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3  
(B.U.R. 8/2000)**

Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti.  
Articolo 9

Programma triennale per il diritto allo studio universitario.

Piano regionale dei trasporti.

Piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico di cui all'articolo 4, comma 2 della legge n. 447/1995.

Programma triennale degli interventi di promozione dei diritti umani e della cultura di pace.

Programma triennale degli interventi di cooperazione decentrata allo sviluppo e di solidarietà internazionale.

Piano di riparto di contributi per lavori di ampliamento completamento e sistemazione di edifici adibiti o da adibire a sedi di scuole materne, statali e non statali, nonché di scuole elementari e medie, statali, autorizzate e legalmente riconosciute.

Piani provinciali di gestione dei rifiuti urbani.

**Legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3  
(B.U.R. 8/2000)**

Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti.  
Articoli 10 e 13

Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani.

**Legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3  
(B.U.R. 8/2000)**

Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti.  
Articoli 11 e 13

Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali, anche pericolosi.

**Legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3  
(B.U.R. 8/2000)**

Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti.  
Articoli 12 e 13

Piano regionale per la bonifica delle aree inquinate.

**Legge regionale 27 dicembre 2000, n. 25  
(B.U.R. 114/2000)**

Norme per la pianificazione energetica regionale, l'incentivazione del risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.  
Articolo 2

Piano energetico regionale.

**Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11  
(B.U.R. 35/2001)**

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.  
Articolo 67

Programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica a cadenza triennale, approvato dal Consiglio regionale, che costituisce il documento di riferimento per il coordinamento degli interventi e della spesa

**Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11  
(B.U.R. 35/2001)**

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.  
Articolo 95

Piano triennale di interventi per l'adeguamento della rete viaria che contiene la rete viaria d'interesse regionale e i criteri valevoli per il triennio per il riparto delle risorse da destinare agli enti locali per la gestione della rete viaria.

**Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 (B.U.R. 35/2001)**  
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.  
Articolo 100

**Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 (B.U.R. 35/2001)**  
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.  
Articolo 143

**Legge regionale 10 agosto 2001, n. 18 (B.U.R. 73/2001)**  
Istituzione, organizzazione e funzionamento del comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM).  
Articolo 14

**Legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 (B.U.R. 109/2001)**  
Nuove norme sulla programmazione.  
Articolo 10

**Legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 (B.U.R. 109/2001)**  
Nuove norme sulla programmazione.  
Articolo 13

**Legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 (B.U.R. 109/2001)**  
Nuove norme sulla programmazione.  
Articolo 15 e 17

**Legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 (B.U.R. 109/2001)**  
Nuove norme sulla programmazione.  
Articolo 21

Programmazione degli interporti e delle intermodalità, con esclusione di quelli classificati di rilievo internazionale, nell'ambito del piano regionale dei trasporti.

Programma regionale di cui all'articolo 155 del decreto legislativo n. 112/1998.

Programma di attività per l'anno successivo, con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario del Comitato regionale per le comunicazioni.

Programma regionale di sviluppo.

Nei settori di attività regionale che presentano particolari complessità o che richiedono un articolato recepimento di norme nazionali e comunitarie sono predisposti specifici Piani di settore.

Documento di programmazione economica e finanziaria

Piano di attuazione e spesa (PAS).

**Legge regionale 29 marzo 2002, n. 8  
(B.U.R. 36/2002)**

Norme sul sistema statistico regionale.  
Articolo 11

Il programma statistico regionale individua le rilevazioni, i progetti e le elaborazioni statistiche di interesse regionale, nonché le relative metodologie e modalità attuative.

**Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33  
(B.U.R. 109/2002)**

Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo.  
Articolo 14

Programma triennale di sviluppo dei sistemi turistici locali.

**Legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2  
(B.U.R. 4/2003)**

Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro.  
Articolo 14

Piano triennale e programma annuale degli interventi.

**Legge regionale 7 novembre 2003, n. 27  
(BUR n. 106/2003)**

Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche.  
Articolo 4

Programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali, nonché l'elenco dei lavori da realizzare nel corso dell'anno successivo, per i lavori pubblici di competenza regionale di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) di singolo importo superiore a 100.000,00 Euro.

**Legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40  
(BUR n. 117/2003)**

Nuove norme per gli interventi in agricoltura.  
Articolo 4

Piano del settore agricolo (PSAGR).

**Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11  
(BUR n. 45/2004)**

Norme per il governo del territorio.  
Articolo 25 48 e 50

Piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC)

**Legge regionale 13 agosto 2004, n. 15  
(BUR n. 81/2004)**

Norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto  
Articolo 6

Programmazione commerciale ed urbanistica della rete distributiva.

**Legge regionale 18 novembre 2005, n. 18  
(BUR n. 109/2005)**

Istituzione del servizio civile regionale  
volontario  
Articolo 12

Programma triennale delle azioni di promozione, qualificazione e sostegno del servizio civile regionale volontario.

Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della consulta per il servizio civile regionale, il Consiglio regionale approva il primo programma triennale su proposta della Giunta regionale

**Legge regionale 04 agosto 2006, n. 15  
(BUR n. 70/2006)**

Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di agricoltura, foreste, economia montana e caccia.  
Articolo 1

Al primo comma dell'articolo 12 della legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 come da ultimo modificato dal comma 1 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 33 le parole: "entro il 31 ottobre la Giunta regionale predispone e sottopone all'approvazione del Consiglio regionale un programma," sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre la Giunta regionale approva, sentita la competente commissione consiliare, un programma,".

**Legge regionale 18 maggio 2007, n. 9  
(BUR n. 47/2007)**

Norme per la promozione ed il coordinamento della ricerca scientifica, dello sviluppo economico e dell'innovazione nel sistema produttivo regionale  
Articolo 11

Il Piano strategico regionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione ha validità triennale o durata inferiore definita nel piano medesimo.

**Legge regionale 14 novembre 2008, n. 17  
(BUR n. 95/2008)**

Promozione del protagonismo giovanile e della partecipazione alla vita sociale  
art. 3

Programma triennale regionale per le politiche giovanili

**Legge regionale 13 marzo 2009, n. 3  
(B.U.R. 23/2009)**

Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro  
Articolo 10

Programma regionale triennale per la formazione, l'istruzione, il lavoro e l'orientamento.

Deve prevedere corsi periodici di formazione ed aggiornamento obbligatorio per consulenti familiari e operatori consultoriali (LR 28/77)

**Legge regionale 13 marzo 2009, n. 3  
(B.U.R. 23/2009)**

Disposizioni in materia di occupazione e  
mercato del lavoro

Articolo 51

Programma annuale delle attività di  
vigilanza e controllo

**Legge regionale 9 ottobre 2009, n. 25  
(B.U.R. n. 84/2009)**

Interventi regionali per il sistema del cinema  
e dell'audiovisivo e per la localizzazione  
delle sale cinematografiche nel Veneto.

Articolo 4

Programma triennale di promozione dei  
circuiti regionali di qualità del cinema e  
dell'audiovisivo e di promozione della  
cultura cinematografica.



Erogazione di servizi di assistenza, consulenza e supporto al funzionamento e alle attività istituzionali del Consiglio regionale del Veneto

Provision of services and consultancy to assist and sustains the functioning of the Veneto regional Assembly in the performance of its institutional duties